GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1884 — **ROMA** — MARTEDÌ 20 MAGGIO — NUM. 121

CONDIZIONI PER LE ASSOCIAZIONI E LE INSERZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
GAZZETTA UFFICIALE, in Roma	L.	9	17	32
In Roma a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
GAZZETTA UFFICIALE coi resoconti stenografati delle sedute del Parlamento, in Roma	»	10	19	36
A domicilio e nel Regno	»	12	23	44
Estero: per gli Stati dell'Unione postale	»	38	68	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti d'America	»	48	88	165
Repubblica Argentina, Uruguay	»	68	112	215

NB. Non si accettano domande di abbuonamento ai *Resoconti* se non sono fatte contemporaneamente all'abbuonamento della *GAZZETTA*.

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese; nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Le *associazioni* ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli uffici postali.

Un numero separato: in Roma, cent. 10; pel Regno, cent. 15.
Un numero arretrato: in Roma, cent. 20; pel Regno ed estero, cent. 30.

Direzione: Roma, piazza Madama, n. 17.
Amministrazione: Palazzo del Ministero dell'Interno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Con RR. decreti del 18 maggio 1884:

Daniele Vasta comm. Giovanni, prefetto della provincia di Siracusa, è nominato prefetto di quella di Siena;

Astengo comm. Carlo, ispettore generale nel Ministero dell'Interno, è nominato prefetto di 3ª classe della provincia di Siracusa;

Prezzolini cav. avv. Luigi, consigliere delegato, incaricato di reggere la Prefettura di Grosseto, è nominato prefetto di 3ª classe della provincia medesima;

De Amicis comm. avv. Tito, consigliere delegato, incaricato di reggere la Prefettura di Ascoli Piceno, è nominato prefetto di 3ª classe della provincia medesima.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **2277** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 16 maggio 1884, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante uno dei seggi di deputato al Parlamento assegnati al 3° Collegio di Caserta;

Veduto l'articolo 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, n. 999;

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 3° Collegio elettorale di Caserta, numero 30, è convocato pel giorno 15 giugno p. v., affinchè proceda alla elezione di uno dei quattro deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 22 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2230** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Treppo Carnico per la sua separazione dalla sezione elettorale di Paluzza, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Treppo Carnico ha 124 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Treppo Carnico è separato dalla sezione elettorale di Paluzza, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Udine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2231** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Fiumedinisi per la sua separazione dalla sezione elettorale di Nizza Sicilia, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, numero 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Fiumedinisi ha 105 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Fiumedinisi è separato dalla sezione elettorale di Nizza Sicilia, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Messina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

RELAZIONE A SUA MAESTÀ *del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio sul decreto che istituisce la Commissione per la ripartizione dei Demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno.*

SIRE!

Per la legge eversiva della feudalità emanata nelle provincie del Mezzogiorno a 2 agosto 1806, mentre i Demani pertinenti ai feudi che si abolivano, restavano ai possessori, erano pure conservati alle popolazioni gli usi civici e tutti i diritti su di essi esercitati, fino a quando con altra legge non fosse stata determinata e regolata la divisione dei Demani in proporzione del dominio e delle ragioni rispettive.

I feudi erano di loro natura pubblici; avevano origine in una concessione fatta dal Principe di una parte del pubblico patrimonio, di cui si trasferiva al feudatario il solo dominio utile con l'obbligo della fedeltà da serbarsi al concedente. Quindi i vasti demani così concessi, e che si trovavano soggetti agli usi delle popolazioni, non ne erano esentati pel solo fatto della infeudazione. Ma aboliti i feudi ed attribuiti ai possessori colla detta legge, l'esercizio degli usi non era più compatibile su fondi divenuti di particolare dominio. Laonde alla legge del 2 agosto seguì l'altra del 1° settembre dello stesso anno, colla quale si dispose che i Demani di qualunque natura, feudali o di chiesa, comunali o promiscui, dovessero dividersi e rimanere in proprietà libera di coloro ai quali spettavano; e che la parte dei Demani assegnata ai comuni dovesse suddividersi fra i cittadini usuari, col peso di un canone annuale proporzionato al giusto valore delle terre a vantaggio degli stessi comuni.

Con decreto del dì 8 giugno 1807 si ampliarono e resero più pratiche le norme generali stabilite nella legge del 1° settembre 1806; e con altro decreto del 3 dicembre 1808, si perfezionarono le disposizioni regolamentari contenute in quella legge e nel decreto del 1807. E a definire le controversie che la natura e divisione dei Demani avesse potuto far sorgere fra le Università e gli ex-baroni, venne istituita una Commissione feudale con pieni poteri e con giudizio inappellabile.

Per dare poi esecuzione ai suoi giudicati ed alla divisione dei Demani comunali, furono nelle diverse provincie preposti, con decreto del 23 ottobre 1809, speciali commissari, ai quali si tracciarono le norme da seguire, colle istruzioni contenute nel decreto del 10 marzo 1810, dando loro facoltà di nominare agenti demaniali distrettuali per lo adempimento delle ordinanze da essi pronunziate. Con questo decreto fu confermato il principio di non potersi conservare condominio tra persone o Corpi morali; fu ordinato lo scioglimento di ogni promiscuità e la separazione in massa delle terre demaniali non promiscue fra i comuni ed i padroni di esse, siano ex-baroni, siano chiese; e la suddivisione della parte dei comuni fra cittadini. Da tale suddivisione però vennero eccettuate le terre reputate indispensabili agli usi civici del pascolo, del legnare, o altri

qualificati per *essenziali*, e le terre in pendio, la cui conservazione in istato boscoso fosse richiesta da imperiose esigenze di economia silvana.

Le determinazioni dei commissari erano eseguite non ostante qualunque opposizione: coloro che avevano diritto di querelarsene, potevano intentare l'azione presso il Consiglio di Stato, ma soltanto dopo compiuta l'operazione.

Le facoltà dei commissari cessarono col 31 dicembre del 1811, salvo per la provincia di Basilicata, per la quale si protrassero fino al maggio del 1812. Le loro attribuzioni furono allora restituite agli intendenti delle provincie, a norma del decreto 3 dicembre 1808.

Tali furono le prime leggi e disposizioni fondamentali emanate per l'abolizione della feudalità e la ripartizione dei demani, dal 1806 al 1811, nelle provincie del Mezzogiorno.

In appresso non si ebbero che poche modificazioni, rese necessarie dai nuovi ordinamenti amministrativi e giudiziari, e dall'intento di accelerare la ripartizione dei demani. Con la legge del 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile nelle provincie napolitane, furono confermate le norme per la divisione contenute nelle istruzioni del 10 marzo 1810. Si abolirono e vietarono perpetuamente le promiscuità di proprietà, di rendita o di diritti tra comuni e Stato, tra comuni e particolari, o fra soli comuni, e quindi si prescrisse lo scioglimento di tutte le promiscuità esistenti, con l'assegnazione in proprietà a ciascuno degli interessati della porzione corrispondente ai propri diritti. Si ordinò inoltre la suddivisione, fra i cittadini, dei demani comunali, mediante prestazione di annuo canone a favore del comune, e in ultimo si confermò che tali operazioni continuassero ad essere eseguite dagli intendenti delle provincie, chiamati a decidere in Consiglio d'intendenza tutte le controversie nascenti dall'applicazione delle leggi demaniali e relative alla promiscuità, alle occupazioni ed alienazioni illegittime dei demani, salvo il ricorso devolutivo all'autorità competente.

Per la legge organica del 21 marzo 1817 la Camera del contenzioso amministrativo della Gran Corte dei conti doveva esaminare i ricorsi che si elevavano contro i provvedimenti e le ordinanze degli intendenti; però le sue decisioni non erano eseguibili senza la Sovrana approvazione. E prima che esse fossero sovranamente approvate bisognava, per ordine del Sovrano, sentire l'avviso della Consulta di Stato o del supremo Consiglio amministrativo, come più tardi la Consulta stessa fu denominata.

Nelle provincie siciliane, con decreto del dì 11 ottobre 1817, venne abolita e vietata ogni promiscuità di proprietà, di rendita o di diritti tra i comuni e lo Stato, tra i comuni e i particolari, o fra comuni; e se ne dispose lo scioglimento, attribuendo in proprietà assoluta a ciascuno degli interessati una porzione di terra corrispondente al valore dei propri diritti. Altre disposizioni furono emesse per lo scioglimento e la valutazione dei diritti promiscui coi decreti del dì 11 settembre 1825, 20 dicembre 1827, 7 maggio e 19 dicembre 1838, fino a che vennero pubblicate le istruzioni del dì 11 dicembre 1841, informate agli stessi principii di quelle del 1810 per lo scioglimento delle promiscuità e per la ripartizione delle terre demaniali.

Malgrado questa serie di disposizioni, l'azione amministrativa procedette fiacca e lenta dal 1816 al 1860; le ripartizioni dei terreni fra le popolazioni interessate furono poche; e d'altra parte aumentava nelle popolazioni stesse il desiderio di vedere posta risolutamente mano a queste operazioni. E così avveniva che i movimenti politici in molti paesi si inauguravano al grido della divisione delle terre demaniali; di guisa che una quistione d'indole economica finì col mutarsi in quistione politica. Unificato il Regno d'Italia nel 1861, la nuova Amministrazione, specialmente per opera di Silvio Spaventa, si adoperò con la maggior cura a dare stabile assetto e compimento a questa ripartizione dei demanii. Credette a tale scopo indispensabile il ritorno alla istituzione dei commissari demaniali; e quindi, con decreto luogotenenziale del 1° gennaio 1861, le attribuzioni in materia di riparto dei demanii, date agli intendenti dalla legge del 12 dicembre 1816, furono affidate novellamente a commissari speciali.

Ai quali, colle istruzioni approvate il 3 luglio dello stesso anno, fu pure data facoltà di procedere alla quotizzazione dei Demani comunali non controversi fra i cittadini di ciascun comune, secondo le leggi e i regolamenti in vigore; di sciogliere definitivamente le promiscuità tuttavia esistenti; giudicare da arbitri ed amichevoli compositori tutte le questioni cui tale scioglimento potesse dar luogo; ed in ultimo di porre d'accordo e conciliare i comuni e gli occupatori dei Demani comunali, sia per i giudizi già in corso e non ancora compiuti, sia per quelli da istituire, salvo, laddove riuscisse impossibile la conciliazione, di procedere, nei limiti della loro competenza, promuovendo il celere corso dei giudizi istessi.

L'opera di questi commissari riuscì oltremodo utile; ma la loro missione ebbe troppo breve durata, forse supponendo che bastasse il solo avviamento dato ai lavori. Epperò le attribuzioni conferite coi citati decreti luogotenenziali del 1° gennaio e 3 luglio 1861 ai commissari speciali, vennero ridate ai prefetti col decreto 16 marzo 1862.

Un'ultima e sostanziale riforma fu introdotta in questa materia dalla legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865; con l'art. 16 furono conservate ai prefetti le facoltà di esercitare, in conformità alle leggi vigenti, le attribuzioni de' commissari in materia demaniale, udito l'avviso di funzionari aggiunti, in luogo del Consiglio di Prefettura, e fu stabilito che i reclami contro le ordinanze dei prefetti e dei commissari ripartitori fossero di cognizione delle Corti di appello.

Fu in pari tempo riservata al Governo la facoltà di nominare speciali commissari ripartitori nelle provincie in cui se ne riconoscesse il bisogno. Però di tale facoltà il Governo non si è mai avvalso. E qui ha fine la storia della legislazione iniziata nel 1806 per la ripartizione dei Demani

ex-feudali ecclesiastici e comunali nelle provincie del Mezzogiorno.

Da una recente indagine sulle operazioni demaniali comunali eseguite fino al 31 dicembre 1883, e su quelle che restano ancora ad eseguire nel 1° gennaio 1884, risulta (meno per 4 provincie, in cui non è ancora compiuto il lavoro) che su di una estensione di più di 900 mila ettari di terreni demaniali ex-feudali, ecclesiastici e comunali, si sono fino a quella data fatte ripartizioni, quotizzazioni e conciliazioni coi coloni e con gli occupatori, per la estensione di più di 300,000 ettari; che si è riservata una eguale estensione di terreni all'esercizio degli usi civici; e che restano ancora a dividere e concedere ai coloni ed agli occupatori altri 300,000 ettari. Però la grande estensione di terreno riservato agli usi civici potrà gradatamente essere anche ripartita, venendo a mancarne l'esercizio col mutamento delle condizioni agrarie e con la trasformazione della pastorizia nomade in allevamento alla stalla.

La via percorsa non è lunga; ma le cause di tanto ritardo nel compimento delle operazioni sono varie e di natura diversa.

I comuni, trovandosi in possesso di terreni demaniali dai quali ricevevano rendite non lievi, erano meno solleciti della ripartizione. E le difficoltà sono cresciute a misura che le finanze dei comuni, gravate da molte spese, hanno richiesto maggiori cure da parte degli amministratori.

A ciò s'aggiunge che le leggi impongono ai comuni di anticipare le spese delle operazioni demaniali; e queste, per la lunga e costosa procedura, si risolvono in un aggravio spesso insopportabile pei piccoli comuni.

Come d'altra parte conferiscono alla perpetuità delle operazioni demaniali-comunali talune disposizioni che hanno potuto sembrare non più in armonia con le mutate condizioni sociali e il diritto civile moderno, quali il divieto ai quotisti di dare in affitto le quote oltre i 4 anni, e quello di alienare od ipotecare le quote istesse nel ventennio dalla data del possesso. Contravvenendovi a tale divieto, per le leggi attuali, le quote debbono reintegrarsi al demanio comunale per essere novellamente ripartite tra altri cittadini.

Ora l'esperienza ha dimostrato che malgrado tale divieto, le quote, con atti veri o simulati, ad esempio sotto forma di *anticresi*, passano molto facilmente da quelle dei concessionari in altre mani. Quindi si è dubitato della efficacia di siffatte disposizioni legislative.

Ho detto disopra che la procedura è lunga e dispendiosa: ed infatti si inizia il giudizio colle forme puramente amministrative, ma si prosegue in via di appello colle forme giudiziarie. Or ciò fa nascere sovente conflitti fra le due autorità, amministrativa e giudiziaria, potendo questa sospendere l'esecuzione delle ordinanze pronunziate dalla prima, e rende lungo il giudizio e più gravi le spese.

Altro ostacolo si vuole che sia l'essersi conservata ai prefetti la giurisdizione demaniale. I prefetti sono troppo assorbiti dalle ordinarie cure di amministrazione e di governo delle provincie, e non possono attendere al ramo demaniale con quella assiduità che sarebbe necessaria. D'altronde essi sono sovente costretti a collegare, per necessità di altro ordine, l'andamento delle operazioni demaniali coll'andamento dell'amministrazione stessa. Nè poi deve tacersi che non è sempre agevole trovare funzionari che conoscano la intricata legislazione demaniale, e che quindi esercitino le funzioni di *giudici* commissari demaniali, egualmente bene quanto quelle di amministratore. La stessa Amministrazione centrale non ha potuto che in molto scarsa misura sussidiare l'opera dei prefetti mettendo a loro disposizione un personale appositamente preparato, non essendovi in bilancio i fondi per rimunerarlo. Onde spesso Ministero e prefetti deplorano il ritardo nelle operazioni senza avere i mezzi di porvi riparo.

Per conseguenza attualmente in alcune provincie gli affari demaniali sono in un quasi abbandono; in altre, ben poche sono le operazioni che si compiono; e nelle rimanenti, sebbene vi sia una maggiore attività, pure questa non basta al pronto compimento delle operazioni da eseguire.

Nè si può essere pienamente soddisfatti dei risultamenti ottenuti finora da questa grande operazione, dal punto di vista economico agrario e sociale.

Dalle indagini eseguite si rileva che in non molti luoghi il proletario, coltivando con amore la quota attribuitagli, ha apportato vantaggio a sè ed alla economia generale; ma in altri, le quote sfruttate sul principio da un'agricoltura empirica e sfornita di capitali, furono poi abbandonate o vendute e quindi passarono nelle mani dei grossi possidenti. Le cause di questo fatto si possono trovare specialmente nella piccolezza e nel poco valore delle quote, in cui sono suddivisi i demanii, nella deficienza di capitali ed impossibilità nei quotisti di procurarseli a facili condizioni, ed anche in una deplorevole spensieratezza da parte loro.

Quanto al valore della quota, secondo le disposizioni vigenti, quella *per capi* non può essere minore del valore di due tomola (ettari 0 66); e la quota per concorso di offerenti non minore del valore di quattro tomolà (ettari 1 32) delle migliori terre di 2ª classe di ciascun comune. Però nell'eseguire queste disposizioni, a causa del soverchio numero dei concorrenti in rapporto alla estensione dei Demani da ripartire, si è sceso fino alla metà del valore delle quote suindicate. Ora se questo provvedimento fa testimonianza delle buone disposizioni e delle premure dell'Amministrazione, annulla quasi lo scopo economico della ripartizione e fa perdere ai cittadini l'uso promiscuo delle terre demaniali comunali, senza punto elevare i concessionari di queste esigue quote di terreni al modesto stato di piccoli proprietari coltivatori. Quanto alla deficienza di capitali nei quotisti e al mezzo di provvedervi, il problema si chiarisce più complesso e di più difficile soluzione poichè si collega strettamente con un efficace ordinamento del credito agrario.

È vero che a rendere sovrattutto migliore la condizione

di coloro che ricevevano le terre nei primi momenti, si era provveduto in qualche modo, sebbene in via indiretta, colle istruzioni 3 luglio 1861, per le quali si può ai quotisti, per un determinato periodo di tempo, accordare la diminuzione o anche il totale condono del canone. Però tali disposizioni non sono mai state applicate; e forse ciò è derivato dal bisogno di non diminuire di troppo gli introiti dei comuni, poichè qui si trovano di fronte le esigenze dei proletari e quelle dei bilanci comunali. Ma anche applicando le disposizioni sopradette, forse lo scopo non si sarebbe neanche raggiunto, occorrendo altri e più efficaci provvedimenti per giovare alla classe dei proletari, e assicurare nelle loro mani il possesso della quota ad essi assegnata.

È questa l'attuale situazione dei Demani nelle provincie meridionali. Urge, nello interesse politico e sociale, da un canto provvedere che nel più breve termine sia dato compimento definitivo alle operazioni demaniali, e specialmente alla quotizzazione dei Demani comunali; e dall'altro, che la quotizzazione istessa arrechi quei frutti che se ne ripromettevano le leggi eversive del sistema feudale, dal punto di vista economico e sociale, mettendo in grado i proletari di conservare e coltivare la loro quota.

A questo effetto e per le considerazioni suespresse, ho l'onore di sottoporre all'approvazione di V. M. il seguente schema di decreto, col quale è nominata una Commissione di persone competenti, affinchè suggerisca e proponga le modificazioni opportune da introdurre nelle leggi tuttora vigenti, al doppio fine, e di por termine nel più breve periodo di tempo alle quotizzazioni dei terreni demaniali, e di ottenere che da esse derivi specialmente un serio vantaggio alle classi povere e lavoratrici.

Sire!

Nella storia dei provvedimenti intesi alle trasformazioni agrarie non ve n'ha alcuno che abbia la importanza e la estensione di quello a cui ha dato luogo l'abolizione dei feudi nelle provincie del Mezzogiorno. Eppure questa grande ripartizione di terreni compiuta appena per metà in 78 anni non ha lasciato dietro di sè traccie visibili di miglioramenti agrari e sociali. Molto rimane ancora all'opera del Governo, ed io mi auguro che sotto l'alto patrocinio della M. V. che cotanto interesse dimostra per tutto ciò che riguarda il benessere delle classi lavoratrici, possa la ripartizione essere condotta in guisa da migliorare notevolmente le condizioni dell'agricoltura.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita una Commissione per studiare i modi come: 1° porre fine, nel più breve termine possibile, alle operazioni di divisione in massa, scioglimento di promiscuità tuttora esistenti, ripartizione dei terreni demaniali ex-feudali nelle provincie meridionali, e ogni altra operazione che ai detti beni si riferisca; 2° ottenere che dalla ripartizione stessa derivi maggior utile, specialmente alle classi agricole non abbienti.

Art. 2. La Commissione anzidetta è composta come segue:

S. E. Miraglia Giuseppe, senatore del Regno, primo presidente della Cassazione di Roma, presidente;
Auriti Francesco, senatore del Regno, presidente di sezione della Cassazione di Roma;
Giacchi Michele, senatore del Regno, consigliere della Corte dei conti;
Brunetti Gaetano, deputato al Parlamento;
Franchetti Leopoldo, deputato al Parlamento;
Grossi Federico, deputato al Parlamento;
Miceli Luigi, deputato al Parlamento;
Picardi Vincenzo, deputato al Parlamento;
Saporito Vincenzo, deputato al Parlamento;
Serena Ottavio, deputato al Parlamento;
Spaventa Silvio, deputato al Parlamento;
Locci Selis Diego, ispettore centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
Salandra Antonio, professore nell'Università di Roma;
Semeraro dottor Gaetano, professore nell'Università di Roma;
Villari Pasquale, professore nell'Istituto superiore di Firenze;
Il direttore generale dell'agricoltura.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal signor Filippo avv. Grisolia, segretario presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1884.

UMBERTO.

Grimaldi.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 471884 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, corrispondente al n. 76584 della soppressa Direzione di Torino, per lire 50, al nome di Albasini Anna Maria, vedova, nata Guglielmi fu *Defendente*, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Albasini Anna Maria, vedova, nata Guglielmi, fu *Giuseppe*, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 maggio 1884.

Per il Direttore Generale: Pagnolo.

Rettifica d'intestazione (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 761415 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 135, al nome di *Torresani* Rachele fu Pietro, nubile, sotto la curatela provvisoria del

fratello Giovanni, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Torregiani* Rachele fu Pietro, nubile, sotto la curatela provvisoria del fratello Giovanni Torregiani, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 maggio 1884.

Per il Direttore Generale: PAGNOLO.

REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Avviso.

A termini dell'articolo transitorio del regolamento per la collazione dei premi della Fondazione Girolami, approvato con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 13 giugno ultimo scorso, è aperto il concorso ad un premio di lire 1000, soggetto alla ritenuta della tassa di ricchezza mobile e di manomorta, a favore di colui che, a giudizio della Facoltà medico-chirurgica di questa Università, avrà pubblicato il miglior lavoro « sulla vita e sulle opere del professore Francesco Puccinotti. »

In esecuzione a tale disposizione, la suaccennata Facoltà ha stabilito in proposito le seguenti norme:

1° Chiunque, purchè italiano, può prendere parte al concorso;

2° Il lavoro deve essere inviato al Preside della Facoltà entro tre anni e non più tardi delle ore quattro pomeridiane del giorno 31 gennaio 1887;

3° Il lavoro può essere manoscritto o stampato, e in questo secondo caso deve essere di data posteriore al presente avviso;

4° Scaduto il termine del concorso, la Facoltà stessa nomina la Commissione, che giudicherà il merito dei lavori presentati.

La predetta Facoltà ha inoltre stabilito che la somma netta del premio sia, durante il triennio, depositata nelle Casse postali di risparmio, e il prodotto ne sia pur dato al vincitore.

Roma, addì 1° febbraio 1884.

Il Rettore
Prof. LUIGI MAURIZI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 19 maggio 1884

SEDUTA ANTIMERIDIANA.

Presidenza del Vicepresidente TAIANI.

La seduta comincia alle 10 5.

Ungaro, *segretario,* legge il processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì, che è approvato.

Discussione del disegno di legge per modificazioni alle leggi sulle pensioni dei militari dell'esercito.

Ferrero, *Ministro della Guerra,* accetta che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione.

Ungaro, *segretario,* legge il disegno di legge.

Luchini Odoardo parla della condizione infelice di quei pensionati militari che presero parte alle guerre dell'indipendenza. Nulla si oppone a migliorare la condizione di questi veterani, verso i quali il paese ha un debito sacro.

Serafini crede che il disegno di legge della Commissione abbia peggiorato quello del Ministero. Richiama alcune delle disposizioni delle leggi del 1850 e del 1865, che hanno finora regolata questa materia, proporzionando la pensione agli stipendi. Sennonchè, aumentati per le aggiunte fatte gli stipendi, non si ebbe modo di aumentare in proporzione le pensioni. A ciò mira il disegno di legge attuale.

Raccomanda che anche con questa nuova legge si facciano valere come anni di servizio le campagne alle quali i pensionati militari avranno potuto prendere parte; altrimenti si viene a danneggiare la condizione di questi militari, in confronto con le leggi precedenti.

Desidererebbe poi che i benefizi di questa legge fossero con qualche temperamento estesi anche a coloro che sono stati già pensionati.

Ferrero, *Ministro della Guerra,* assicura l'onorevole Serafini che le campagne sono computate come anni di servizio.

Ungaro riconosce in questo disegno di legge il soddisfacimento di un desiderio vivamente sentito da tutti quelli che hanno a cuore le sorti di coloro che espongono la loro vita per il paese; ma esso non rende giustizia agli ufficiali che sono stati riformati, a quelli che sono posti in posizione ausiliaria, ed agli altri che sono già collocati a riposo, mentre in queste tre categorie si raccoglie il fiore di quei valorosi cui dobbiamo l'unità e l'indipendenza della patria.

La condizione loro è inferiore a quella dei sottufficiali, i quali almeno possono aspirare all'ufficio di scrivano locale.

Desidererebbe poi una disposizione tendente a concedere agli ufficiali collocati a riposo od in posizione ausiliaria l'onore della divisa del grado superiore quando i loro compagni di promozione lo abbiano conseguito nell'esercito, e che il beneficio del sessennio menzionato nella legge pei capitani sia esteso agli ufficiali subalterni.

Cavalletto ritiene dovere del Parlamento non lasciare quei benemeriti ufficiali che hanno combattuto le battaglie del 1848, gloriose sebbene non fortunate, in condizione inferiore a quelli che andranno in pensione dopo questa legge.

Presenta quindi, anche a nome degli onorevoli Luchini O., Ungaro, Brunialti, Dini U., Ercole, Della Marmora, Chiala, Barazzuoli e Zanolini, il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge in virtù del quale, agli ufficiali superiori ed inferiori, ed ai militari di truppa del Regio esercito e della Regia marineria pensionati a vita per collocamento a riposo o in riforma coll'applicazione delle leggi sulle pensioni, antecedenti a quella che oggi si discute, sarà triplicato l'ammontare dell'assegno stabilito per le campagne di guerra dalle leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865 e precedenti. »

È convinto che il provvedimento ch'egli invoca non riuscirà grave alle finanze dello Stato.

Richiama poi l'attenzione del Governo sopra quei prodi che disertarono l'esercito austriaco per servire gli eserciti della difesa nazionale e furono poi costretti a compire il loro servizio nell'esercito austriaco, perdendo i loro gradi ed il diritto a pensione.

Curioni vorrebbe che, come si fa per gli ufficiali medici, nel computo della pensione degli ufficiali d'artiglieria e del genio che escono dalle Università e dai Politecnici si tenesse conto di tre anni di studio.

Nocito crede che lo Stato debba ai militari una retribuzione maggiore di quella che concede agl'impiegati civili, giacchè il servizio di quelli merita maggiore considerazione.

Non approva poi la disposizione per la quale possono essere collocati a riposo d'autorità gli ufficiali che sono in disponibilità o in aspettativa per scioglimento o riduzione di corpo, soppressione d'impiego o prigionia di guerra.

Conviene coll'onorevole Ungaro che l'aumento del sessennio non debba limitarsi ai capitani, ma vorrebbe estenderlo soltanto ai sottufficiali.

Araldi si unisce ai precedenti oratori nel raccomandare che i benefici della legge che si discute sieno estesi agli ufficiali che si trovano presentemente collocati a riposo, e presenta quindi il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a presentare sollecitamente un progetto di legge che migliori la condizione dei militari pensionati prima d'ora, i quali presero parte alle guerre nazionali per la nostra indipendenza, e li chiami a fruire anch'essi, per quanto sia possibile, degli effetti della legge ora in discussione. »

Roux crede debito, dei giovani specialmente, il dimostrare la propria gratitudine a quei generosi che hanno preso parte alle prime guerre dell'indipendenza, e però si unisce alle proposte in questo senso già presentate.

Corvetto, *relatore*, esprime la propria riconoscenza a tutti gli oratori che si sono ricordati dei benemeriti veterani. La Commissione fu dolente di non potere far nulla per essi, perchè il mandato che essa aveva era circoscritto alla legge affidata al suo esame. Essa però dichiara che accetterà di buon grado tutte le proposte che siano dirette a compiere il dovere che la nazione ha verso quei gloriosi avanzi delle patrie battaglie.

Assicura l'onorevole Serafini che non si è menomato alcuno dei diritti accordati dalla legge del 1864; dichiara inoltre che la Commissione non ha potuto nè voluto fare altro che parificare i militari agli impiegati civili.

Ungaro dice che i sentimenti patriottici manifestati dal relatore, sono comuni ad ogni buon italiano; ma crede sia ora di dimostrare coi fatti e non con parole la riconoscenza del paese ai valorosi avanzi di tante battaglie.

Parla della liquidazione della pensione, e afferma che il più degli ufficiali non trarrebbero beneficio dalle disposizioni in proposito stabilite in questa legge.

Spera che il Ministro e la Commissione accetteranno almeno di studiare la proposta che egli, insieme ad altri, ha presentata, per triplicare l'assegno per le campagne agli ufficiali in riposo, proposta che, senza avere effetto retroattivo, è destinata soltanto a portare a tanti benemeriti ufficiali un qualche beneficio. (*Bene!*)

Picardi, *presidente della Commissione*, crede che questa legge sia un'altra prova di quel dovuto interessamento che il Parlamento ha sempre preso per l'esercito.

La Commissione si persuase che questa legge dovesse applicarsi ai pensionabili e non ai pensionati, a causa della legge 7 aprile 1881; e questo è il motivo per cui credette di non potere uscire da questo limite segnato ai suoi studi dalla stessa legge.

Non crede esatto dire che questa legge parifica i militari agli impiegati civili, imperocchè conserva ai militari tutti i privilegi che sono loro concessi in virtù di leggi speciali.

Questa legge non può essere considerata che il complemento necessario della legge generale per le pensioni, e questa è la ragione dell'ultimo articolo proposto dalla Commissione.

Serafini crede bene modificare il primo articolo, nel senso che apparisca chiaramente che le campagne si computano per la liquidazione delle pensioni.

Corvetto, *relatore*, dà alcuni schiarimenti all'onorevole Ungaro.

Nocito sostiene che il diritto d'opzione è comune a tutti, e che dovevasi anzi estendere questo concetto a tutte le disposizioni della legge.

Cavallotto nega che la sua proposta perturbi la legge sulle pensioni; in ogni modo attenderà, nella prossima seduta, le spiegazioni in proposito del Ministro delle Finanze.

Picardi, *presidente della Commissione*, non si oppone acchè, con una forma diversa da un articolo di legge, si cerchi di provvedere alla sorte degli ufficiali che fossero meritevoli di speciali riguardi.

Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

La seduta è levata alle 12 10.

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 15.

Ungaro, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di sabato, che è approvato.

Brunialti prega il presidente di affrettare la presentazione della relazione sul disegno di legge relativo all'abolizione del diritto di vagantivo nelle provincie venete.

Presidente si farà interprete di questo desiderio dell'onorevole Brunialti.

Seguito della discussione sullo stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici.

Luporini si lagna del ritardo della costruzione della linea Lucca-Viareggio, compresa fra quelle di 3ª categoria, e per la quale le Amministrazioni locali hanno conceduto sussidi in una misura superiore a quella prescritta dalla legge.

Espone le controversie insorte fra il Governo e la provincia di Lucca, e l'arrendevolezza di quest'ultima pel desiderio di vedere aperta quella linea al pubblico esercizio nel 1885, secondo l'impegno morale assuntone dal Governo. Ma sinora i lavori sono molto arretrati, e ciò principalmente per la insufficienza delle somme stanziate in bilancio, e pel modo come furono compilati i capitolati d'appalto; ciò che fece andare gli incanti ripetutamente deserti. Chiede al Ministro se sia disposto a far reintegrare in bilancio le somme che non furono iscritte fin dal 1883; e se, avvalendosi dei mezzi che gli dà la legge, creda che la linea Lucca-Viareggio possa esser compiuta nell'anno prossimo.

Cadenazzi accenna agli argomenti principali che dimostrano la importanza grandissima, specialmente strategica, della linea Mantova-Legnago, la quale rappresenta, più che un grande interesse nazionale, addirittura un alto dovere nazionale. Frattanto la somma di lire centomila iscritta nel capitolo 12° per quella linea, è assolutamente insufficiente, tenendo conto che già sono pronti studi e progetti di tre dei quattro tronchi dei quali si compone quella linea. Crede che il Governo abbia dalla legge del 5 luglio 1882 mezzi sufficienti per provvedere alla deficienza degli stanziamenti portati in bilancio per queste linee di 3ª categoria.

Ora egli esorta il Ministro ad avvalersi di questi mezzi e specialmente di quelli consentiti con l'articolo 8 della anzidetta legge, prelevandoli dal fondo che rimarrà disponibile sugli assegni delle linee assunte dalle ferrovie Meridionali, per affrettare una linea che potrà essere una potente garanzia dell'integrità della patria. (*Bene!*)

Chiala. La legge del luglio 1879 stabiliva che la linea Ivrea-Aosta avrebbe dovuto esser compiuta nell'anno 1885; ed in quest'anno il tronco Ivrea-Quincinetto. Egli confida che questo impegno sarà mantenuto, e di ciò fa preghiera al Ministro, perchè appunto i lavori iniziati non soffrano indugi, e sieno risolute le poche questioni tuttora pendenti.

Romeo presenta la relazione sullo stato di previsione del Ministero di Grazia e Giustizia e del Fondo pel culto.

Cavalletto si associa alle esortazioni fatte al Ministro per la costruzione della Mantova-Legnago e della Legnago-Monselice, entrambe importantissime, e per le quali finora non si è che nel periodo degli studi e dei progetti.

Per la linea Portogruaro-Casarsa neppure gli studi sono pronti; perciò non vi è speranza che possa essere compiuta nel termine prescritto dalla legge. E lo stesso deve dire pel tronco Casarsa-Spilimbergo-Gemona.

E ciò per le ferrovie di 3ª categoria. Per quelle di 4ª categoria prega il Ministro di far buon viso alle proposte fatte da Venezia, ed a quella linea raccomandata dall'onorevole Perelli fra Sondrio e Tirano.

De Renzis ricorda gli antichi desiderii della provincia di Terra di

Lavoro, e le ripetute istanze fatte per la importante linea Telese-Cajanello, la cui costruzione fu decretata sin dal 1862. Le promesse furono molte e ripetute: ma finora ad esse non si è attenuto; e dispiacegli che di quella linea non si parli neppure nelle convenzioni ferroviarie, che sono innanzi alla Camera.

Dimostra quindi l'utilità di quella linea, nella quale non è solo interessata la provincia di Caserta, ma sette altre provincie, che sono interessate ad avere con quel tronco una più facile comunicazione con la capitale. Trattasi quindi di un interesse generale.

D'altra parte la spesa per questa linea non è grave, giacchè trattasi di soli 40 chilometri, tutti in piano e la costruzione dei quali costerà poco più di sei milioni. Dimostra l'importanza non solo commerciale, ma strategica di quella linea, per la difesa della Valle del Volturno e quindi della capitale. Se essa non fu compresa nella legge del 1879, ciò fu per una inesplicabile dimenticanza; e prega per ciò il Ministro di rimediare a questo sconcio.

Dini Ulisse si duole che non si sieno neppure fatti gli studi della linea Cornia-Piombino approvata con la legge del 1882, e prega il Ministro di far fare quegli studi appaltando quindi senza indugio i lavori.

Firmaturi lamenta che non sia inscritta alcuna somma nel bilancio per l'ultimo tronco della linea Palermo-Sciacca; e prega il Governo di volerlo considerare come una continuazione della Castelvetrano-Porto Empedocle.

Finocchiaro aggiunge argomenti in appoggio della domanda del precedente oratore, deplorando l'indugio che si pone nella costruzione del tronco Corleone-Sciacca che dev'essere coordinato alla linea Castelvetrano-Porto Empedocle, considerata urgente anche dalla Commissione del bilancio.

Grassi. Non ostante le dichiarazioni fatte sei mesi addietro dal Governo, la costruzione del tronco Taranto-Brindisi non procede menomamente; onde chiede a quale cagione debba attribuirsi quel doloroso ritardo, sebbene per alcuni tratti non sia sorta alcuna difficoltà tecnica. Se non si spingono con alacrità i lavori, la linea non potrà aprirsi nel tempo determinato, sebbene la provincia abbia anticipato anche la quota spettante allo Stato.

Di Pisa raccomanda che la costruzione della Siracusa-Licata sia affrettata, non solo da Siracusa a Noto, ma anche da Licata a Terranova; e si unisce ai precedenti oratori nel sollecitare la costruzione della linea Palermo-Sciacca.

Cocco-Ortu prende atto delle dichiarazioni fatte già in una delle precedenti tornate dal Ministro in argomento alle ferrovie sarde, augurandosi che il disegno di legge relativo possa discutersi prima delle vacanze estive.

Di Camporeale raccomanda al Ministro di spingere con maggiore alacrità la costruzione di quei tronchi della linea Siracusa-Licata di cui il tracciato non è in contestazione. Riguardo al tronco Noto-Comiso, prega si affrettino gli studi onde possa essere definita la questione del tracciato, quello littoraneo preferito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, non tenendo conto dei bisogni e dei desiderii dei due maggiori centri della provincia, Modica e Ragusa.

Merzario domanda quali difficoltà siano sorte, dopo che era già stato fatto l'appalto, per la costruzione del tronco Ogionno-Pontenovo, sulla linea Lecco-Como, la cui sospensione ha provocato la dimissione di una dozzina di sindaci, e non poca agitazione nelle popolazioni interessate.

Zuccaro esprime il malcontento che susci la lentezza con cui si procede nella costruzione della linea Zollino-Gallipoli, della quale dimostra la somma importanza, specialmente dopo il notevole risveglio economico ed agricolo per il quale si fa notare la provincia di Lecce, ed esorta il Ministro a dare un energico impulso a quella costruzione.

Bianchi domanda che il Governo traduca in atto le promesse già fatte alla rappresentanza provinciale di Milano di raccordare la stazione ferroviaria di Laveno colla riva del lago, di fare di quel paese il centro della navigazione del Lago Maggiore; opere che integrano la costruzione delle ferrovie Novara-Pino e Gallarate-Laveno.

Gabelli chiede se il Governo intenda di spendere i fondi inscritti per istudiare una linea sottomarina attraverso lo stretto di Messina; e di continuare la Treviso-Motta fino a Portogruaro, e di riunire fino alla Eboli-Reggio la Catanzaro-Stretto Veraldi.

Romanin-Jacur si unisce all'onorevole Cavalletto nel raccomandare le linee Mestre-Adria e Padova-Piove-Brondolo.

Panattoni lamenta che non si sia per anco dato mano ai lavori per la linea Cornia-Piombino che è d'interesse nazionale.

Sanguinetti nota come alle merci da Torino dirette a Savona si facciano percorrere 79 chilometri di più del necessario, facendole passare da San Pier d'Arena; la deviazione è determinata dalla soverchia pendenza della linea Torino-Savona, onde ritiene necessario di studiare una nuova linea, od almeno un tronco Savona-Alba.

Oliva, richiamata l'attenzione del Ministro sulla importanza eccezionale, specialmente sotto l'aspetto strategico, della linea d'accesso al Sempione, lamenta i ritardi che si fanno subire a quella linea, alcuni tronchi della quale dovrebbero tra breve essere aperti all'esercizio. Prega quindi il Ministro di por fine ai deplorati indugi.

Adamoli si lagna che non sia ancora stato concesso agli assuntori della linea Como-Varese l'uso della stazione attuale di Varese.

Sormanni-Moretti domanda quali criteri seguirà il Ministro per il concorso del Governo nei 50 chilometri che ancora rimangono disponibili sulle linee di quarta categoria; e spera che preferirà quelle indicate dal Ministro della Guerra come necessarie per la difesa del paese, e quelle che si trovano in provincie che non hanno ancora risentito il beneficio di una ferrovia. In queste condizioni si trova la linea del Cadore, della quale venne già chiesta la concessione.

Massabò ricorda al Ministro che tra le linee di quarta categoria che attendono il sussidio del Governo v'ha la Torino-Ceva-Ormea, raccomandata da ragioni strategiche ed economiche; e presenta, in nome anche di altri diciotto deputati, il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta della necessità di aumentare l'estensione delle ferrovie di quarta categoria, almeno in quanto servono a complemento della rete ferroviaria esistente o in corso di costruzione, confida che il Governo vorrà presentare un disegno di legge in questo senso. »

Indelli appoggia la proposta dell'onorevole Massabò, ritenendo doveroso ed urgente provvedere anche alle ferrovie d'importanza locale; ed attende dal Ministro esplicite dichiarazioni.

Curzio giura.

Lacava, *relatore*, vorrebbe poter soddisfare tutti i desideri espressi in questa discussione, ma nota che non si può uscire dai confini prescritti dalla legge del 1879 e dalle successive. Non trova fondati molti lamenti, dacchè dei 4200 che debbonsi costruire, ne sono ormai compiuti un migliaio.

Rispondendo ai vari oratori, riconosce anzitutto coi deputati Finzi e Cadenazzi la somma importanza della linea Mantova-Legnago, ed unisce le sue alle loro raccomandazioni perchè quella linea sia sollecitamente costruita. E crede che si possano fare gli appalti sebbene non apparisca in bilancio la somma necessaria.

Si unisce anche agli oratori che hanno sollecitato la costruzione delle linee Messina-Patti-Cerda, ed all'on. Fortunato, che ha raccomandato quella dell'altra Santa Venere-Potenza.

Si associa anche alle raccomandazioni dell'on. Firmaturi per prolungare la linea da Corleone alla Castelvetrano-Girgenti.

Agli onorevoli Luporini e Dini per le linee Lucca-Viareggio e Piombino-Cornia dice che gli stanziamenti per le singole linee sono quelli stessi che furono decretati dalla legge del 1879, poichè non possono questi essere modificati, discutendosi una legge di bilancio.

E se alcune somme non figurano nelle tabelle di riparto, ciò proviene dalle disposizioni della legge del 1882, la quale dà facoltà al Governo di disporre dei fondi non occorrenti a certe opere in favore di altre. In ogni modo, i lavori della Lucca-Viareggio procedono in modo soddisfacente.

Riconosce l'importanza della linea Telese-Cajanello, raccomandata dall'on. De Renzis, e si associa al desiderio manifestato dall'on. Gabelli per lo studio di una galleria sottomarina attraverso lo stretto di Messina.

In quanto alle strade di serie, ricorda che ci vuole una legge per aumentarle, e se il Ministro accetterà l'ordine del giorno dell'onorevole Massabò, ne sarà contentissimo.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici*, comincia coll'affermare agli onorevoli Sciacca della Scala e Picardi che i lavori della linea Messina-Cerda non hanno difatti proceduto finora come il Governo desiderava; ora però le cose sono migliorate, e spera che miglioreranno ancora. Promette che l'ufficio centrale sarà da Caltanissetta portato a Messina, e che nel 1890 l'intera strada può, per quel che spetta allo Stato, essere compiuta.

Dice all'onorevole Fazio Enrico che sono compiuti gli studi definitivi per una prima sezione della Sulmona-Campobasso, e che ha dato ordine di affrettarli per l'altra sezione. Affretterà i lavori per l'Isernia-Cajanello, e assicura che il progetto definitivo della Salerno-Sanseverino potrà essere fra un mese sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le difficoltà per la linea Mantova-Legnago sono molte e di diversa natura; pei tronchi già studiati si farà subito l'appalto, che non fu indetto prima per alcune modificazioni fatte dal Consiglio dei lavori pubblici al primitivo tracciato.

Dovrà essere costruita senza ritardo la Lecco-Colico, e la Sondrio-Tirano sarà concessa quando una domanda di concessione sarà presentata.

In quanto alla linea Santa Venere-Potenza, di cui riconosce la grande importanza, dice che il ritardo finora lamentato ha dipeso dal dovere studiare in quale punto doveva incontrarsi colla Eboli-Potenza. Lo studio ora è pronto, e spera di poter subito decretare il transito della linea, e di stabilire in Melfi un ufficio tecnico incaricato di procedere agli studi definitivi.

Per la linea Ivrea-Aosta assicura che verrà aperta all'esercizio entro il termine previsto dalla legge.

Per l'altra linea Lucca-Viareggio il ritardo dei lavori, che pure in genere procedono regolarmente, è venuto dal replicato succedersi di vari appaltatori e dalla diserzione di alcuni appalti; il Governo ha cercato di provvedere, e gli studi procedono colla maggiore alacrità.

Non può dire quale dei due progetti presentati per la Portogruaro-Casarsa sarà adottato; e per la Casarsa-Gemona assicura che sono quasi compiuti gli studi esecutivi.

Non può prendere ora impegno di costruire nuove strade; ma viste le gravi considerazioni svolte dall'onorevole De Renzis, studierà se e come possa essere costruita la nuova linea Telese-Cajanello. Eguale dichiarazione fa per la linea raccomandata dall'onorevole Sanguinetti.

Riconosce la reale utilità della linea Piombino-Cornia; gli studi sono cominciati, e spera che siano presto condotti a termine. Per la linea Palermo-Corleone-Sciacca, dice che il primo tronco è già in costruzione, e pel secondo, che è indubbiamente utile, gli studi sono pronti. E i lavori si sarebbero appaltati, se il consorzio si fosse costituito e avesse fatte le sue domande. Quando queste vengano, saranno esaudite.

Ammesso che, per difficoltà sopravvenute siansi verificati dei ritardi sulla linea Taranto-Brindisi; ora però i lavori procedono colla maggiore possibile alacrità. A proposito delle ferrovie Siracusa-Noto e Noto-Comiso, dà spiegazioni sui vari tronchi in appalto e in via di studio, e sulle difficoltà sopravvenute per la scelta di un tracciato; farà anzi studiare se sia possibile scegliere quell'intermedio che soddisferebbe a molti desideri.

Dice che per un parere non favorevole del Consiglio di Stato si dovè sospendere la costruzione del tronco Oggiono-Pontenovo.

Voci. A domani.

Presidente. L'onorevole Ministro continuerà domani il suo discorso.

La seduta è levata a ore 7.

Ordine del giorno della seduta di domani per le ore due pomeridiane.

1. Seguito della discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1884-85. (143)
2. Svolgimento di una interrogazione del deputato Damiani al Ministro degli Affari Esteri.
3. Provvedimenti relativi alla giurisdizione consolare italiana in Tunisi. (177) (*Urgenza*).
4. Svolgimento di una interpellanza del deputato Placido al Ministro di Agricoltura e Commercio.
5. Stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1884-85. (141).
6. Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35) (*Urgenza*)
7. Stato degli impiegati civili. (68) (*Urgenza*)
8. Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)
9. Pagamento degli stipendi e sussidi, nomina e licenziamento dei maestri elementari. (83) (*Urgenza*)
10. Modificazioni delle leggi sul credito fondiario. (108). (*Urgenza*).
11. Modificazioni ed aggiunte al titolo VI della legge 20 marzo 1865, n. 2298, allegato F, sulle opere pubbliche. (31) (*Urgenza*)
12. Riforma della legge sulla leva marittima in relazione al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito. (45)
13. Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127) (*Urgenza*)
14. Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiarie. (86) (*Urgenza*)
15. Responsabilità dei padroni e imprenditori per gl'infortuni degli operai sul lavoro. (73) (*Urgenza*)

DIARIO ESTERO

Il *Times* pubblica la seguente lettera del suo corrispondente parigino:

« È certo che la Francia non accetta e non accetterà in nessun caso la proposta dell'Inghilterra di limitare le deliberazioni della Conferenza alle questioni finanziarie. La Francia è stata molto avveduta rinunziando a domandare il controllo a due per esigere un controllo internazionale, chiedendo per tal modo dei vantaggi non più per se stessa soltanto, ma per tutte le grandi potenze. Io non credo che l'Inghilterra abbia già aderito a queste domande, o che la Francia sia disposta a fare delle concessioni a questo riguardo. La Francia non desidera un accordo preventivo coll'Inghilterra, ma vuole che la Conferenza possa discutere, nell'interesse di tutti, delle questioni che hanno un interesse generale. In altri termini la Francia vuole che la base della Conferenza sia allargata in modo che le questioni politiche, finanziarie od economiche, nelle quali è interessata l'Europa intera, siano designate prima della riunione della Conferenza per essere poi discusse e risolte nella Conferenza stessa.

« O la Conferenza non sarà limitata al programma tracciato dall'Inghilterra, o essa non avrà luogo. Del resto un po' di riflessione basta a mostrare che è impossibile alla Francia di accettare le proposte dell'Inghilterra,

« L'invito alla Conferenza tende ad assicurare la situazione dei creditori dell'Egitto. Come puossi immaginare che la Francia e l'Europa in generale vogliano accettare per questa Conferenza un programma che non ha altro scopo che di agevolare all'Inghilterra un compito impreso nel suo interesse esclusivo, e ciò a detrimento dei creditori europei? Tutto ciò che all'Inghilterra è lecito di sperare è di potersi rifugiare dietro il suo sotterfugio: annun-

ziare, per esempio, che una seconda Conferenza tratterà le questioni che non sono ammesse nella prima. »

È stata distribuita al Parlamento inglese una nuova serie di documenti relativi alla questione d'Egitto.

Vi si nota un dispaccio di lord Granville al signor Egerton, con cui, in data del 1° maggio, il capo del *Foreign Office* dà al suo agente istruzioni particolareggiate, coll'incarico di provarsi a farle giungere a Gordon.

Il ministro inglese degli affari esteri chiede al governatore generale del Sudan di tenerlo informato della situazione, dei pericoli dai quali si vede minacciato, di fargli conoscere quante forze gli abbisognerebbero per assicurare il suo ritorno, di esprimere la sua opinione personale sull'effettivo e sulla composizione di queste forze, e circa alle strade che gli sembrerebbero più adatte per una tale spedizione.

Lord Granville dichiara a Gordon che il gabinetto non vuole intraprendere alcuna operazione militare contro il Madhi, nè colle sue truppe, nè con quelle di Turchia, considerando una tale impresa come incompatibile colla missione pacifica di cui il generale Gordon è stato investito. Il generale è pregato di spiegare le sue intenzioni per l'avvenire, e di indicare le cause che eventualmente lo inducessero a restare a Kartum.

Il capo del *Foreign Office* ricapitola poi le istruzioni date a Gordon nel momento della sua partenza in Inghilterra e più tardi allorquando lasciò il Cairo.

« Oggetto della sua missione era di operare lo sgombro del Sudan e di ricondurre sane e salve, fin dove fosse stato possibile, le guarnigioni egiziane. Egli doveva cercare di raggiungere questi fini con mezzi pacifici, non richiamandosi alla forza fuorchè nei casi di legittima difesa. Non si era trattato di complicare la operazione con misure offensive contro il Mahdi, o con una repressione violenta della insurrezione.

« Il governo della regina riconosce pienamente la gratitudine che esso deve al generale Gordon per l'eroico coraggio di cui egli fece prova incaricandosi di una missione ardua e pericolosa.

« Il governo riconosce i vantaggi che ne sono risultati, la fiducia che Gordon ha saputo ripristinare a Kartum; quello che egli fece per l'allontanamento delle donne e dei bambini da quella città. Riconosce del pari che al generale è dovuto se gli insorti non hanno progredito verso l'Egitto. In ogni caso, fu pel generale Gordon che poterono dissiparsi gli allarmi procurati dal timore di una tale eventualità. »

Nella Camera dei lordi, rispondendo al marchese di Salisbury, lord Granville annunziò, venerdì, di avere ricevuto informazioni relative al generale Gordon. Aggiunge però di credere che tali informazioni sieno prive di data.

Dei rifugiati giunti giovedì ad Assuam, provenienti da Berber e da Korosko, riferiscono che tutto il paese compreso fra quelle due città è calmo, e che essi non provarono lungo il viaggio qualsiasi difficoltà.

Gordon fece diverse sortite con esito felice, e la sua salute è buona.

Interrogato se tra la Francia e l'Associazione internazionale africana sia stato conchiuso un trattato per mezzo del quale era stata ceduta alla Francia una certa estensione di territorio, lord Granville rispose la notizia non essere interamente esatta.

Il governo inglese ha ricevute in proposito delle comunicazioni confidenziali che esso spera di potere tuttavia fra breve comunicare alla Camera.

Lord Salisbury ha pronunciato un discorso al banchetto annuale dell'Associazione degli operai conservatori di Westminster. Rilevando il rimprovero mosso recentemente dal signor Gladstone ai conservatori che cercano cioè di imbarazzare il governo per impadronirsi del potere, lord Salisbury ha detto che questo desiderio del partito conservatore è perfettamente legittimo e costituisce anzi uno dei suoi primi doveri dal momento che esso è convinto che i principii liberali conducono il paese alla perdita, e che i capi del governo attuale, qualunque siano, del resto, le loro qualità individuali, sono incapaci, come ministri, di dirigere la nazione.

Il capo dell'opposizione affermò inoltre che la Camera dei comuni non rappresenta più l'opinione pubblica liberamente espressa.

Facendo quindi allusione alla questione egiziana, lord Salisbury ha detto che mai l'opinione pubblica è stata più apertamente contraria ai voti della Camera dei comuni, come in questa questione. L'atteggiamento del governo verso le disgraziate guarnigioni del Sudan e verso l'ammirabile eroe che si chiama Gordon, ha provocato nella nazione un profondo sentimento di disapprovazione.

Annunzia il *Mémorial Diplomatique* che immediatamente dopo che la Camera dei comuni avrà votato il *bill* elettorale, il signor Gladstone si appellerà al paese.

Lo scioglimento della Camera è, secondo il *Mémorial*, risoluto, e i *wippersin* dei due grandi partiti ne hanno già informati i loro aderenti.

Il progetto di legge passerà senza dubbio in terza lettura sullo scorcio di giugno, e le nuove elezioni potranno avere luogo in agosto.

Una lettera pubblicata dal *Daily News*, relativamente al trattato di Tien-Tsin, fa notare che, in virtù dei trattati esistenti, i sudditi di tutte le potenze che hanno trattati colla China possono, sotto certe condizioni, commerciare in tutto il Celeste Impero, e che, per effetto della clausola della nazione più favorita inserita in tutte le convenzioni, qualsiasi vantaggio conceduto ad una potenza si intende conferito di diritto a tutte le altre.

È vero, aggiunge il corrispondente del *Daily News*, che la Francia è in podestà di arrecare tutte le restrizioni che

essa vorrà al commercio dei forestieri col Tonchino; ma essa non può accordarsi colla China per escludere dalle provincie meridionali di questo impero i forestieri e far loro pagare dei dazi superiori a quelli che saranno imposti ai suoi nazionali.

Un comunicato ai giornali francesi dice: « Un giornale della sera scrive che il trattato di Tien-Tsin non ha che un carattere provvisorio. E ne inferisce che Li-Hong-Chang si è posto in qualche modo in insurrezione contro il potere centrale, e chiede se l'iniziativa presa dal vicerè del Petchili sarà finalmente approvata dalla Corte di Pechino.

« Siffatte affermazioni sono assolutamente false. Il trattato di Tien-Tsin è definitivo. Esso fu nel suo testo approvato espressamente dal governo centrale di Pechino, ed è soltanto dopo di avere avuto comunicazione ufficiale di questa ratifica che il plenipotenziario chinese ed il plenipotenziario francese vi hanno apposto le loro firme.

« Alla domanda che gli venne diretta in proposito da Parigi, il signor Fournier rispose in modo assolutamente categorico. Laonde non può esistere in proposito il minimo dubbio. »

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

SHANGHAI, 19. — Il *China Herald* dice che il vicerè di Yun-Kwe cadde in disgrazia per avere ritirate le truppe chinesi nel Yunnan, senza ordini.

NAPOLI, 19. — È incominciato al Tribunale militare il processo del soldato Misdea.

La sala è stipata. Altra folla accalcasi appiedi dello scale del Tribunale. Presiede il tenente colonnello Nascimbene. Leggesi l'atto d'accusa, quindi si fa l'appello di 50 testimoni dell'accusa e 16 della difesa.

LIPSIA, 19. — La Corte imperiale condannò Hentsch a nove anni di lavori forzati e alla perdita dei diritti civili per lo stesso tempo; Kraszewski a tre anni e sei mesi di detenzione in una piazza forte.

SUAKIM, 19. — Stanotte, ad una distanza di cinquanta metri, i ribelli attaccarono la città. Durante due ore il fuoco di moschetteria fu vivissimo. Le case furono crivellate dalle palle. Le truppe non risposero. La situazione è critica.

STOCCARDA, 19. — Il re è leggermente indisposto. Ha una leggera febbre. Rimarrà in camera per qualche giorno.

NAPOLI, 19. — *Processo Misdea*. — Leggonsi i documenti. Seguono gli interrogatori. Si interrogano l'accusato e tre testimoni. Nessun incidente. Sospendesi quindi la seduta, che sarà ripresa domani.

BERLINO, 19. — Relativamente all'indignazione manifestata dal deputato cattolico del Centro, Schorlemer Alst, perchè il governo non ha protestato contro la conversione dei beni di Propaganda, la *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dice:

« La circolare del Vaticano fu diretta soltanto ai governi cattolici; ma quand'anche il governo prussiano l'avesse ricevuta, sarebbe stato obbligato, di fronte agli attacchi violenti ed alle minacce del Centro, di tutelare la propria dignità e di non lasciarsi intimidire dal fraternizzare che fa il Centro colla frazione polacca. »

La *Norddeutsche* aggiunge che negli ultimi tempi la questione della nomina di un nuovo arcivescovo di Gnesen stava per essere risolta, quando influenze, che non hanno radici nel Vaticano, riuscirono nuovamente a mettere innanzi il cardinale Ledochowski. Fino a tanto che il Vaticano preferirà le relazioni amichevoli colla Propaganda polacca alla pace col governo prussiano, quest'ultimo non potrà aver simpatia per la Propaganda romana.

PARIGI, 19. — Zaldivar, presidente della repubblica di San Salvadore, è giunto a Parigi. Dicesi che vi resterà parecchi mesi.

COSTANTINOPOLI, 19. — È scoppiato un incendio a Bey-Bazar presso Angora. Furono distrutte 1500 case, undici moschee e parecchi Istituti religiosi.

Vi sono undici morti.

LONDRA, 19. — *Camera dei comuni*. — Gladstone, rispondendo a Bartlett, disse che il governo mantiene la base della Conferenza quale fu comunicata alla Camera. La Francia domanda delle spiegazioni preliminari sulla nostra situazione in Egitto. Dopo essersi comunicate reciprocamente le loro vedute, la Francia e l'Inghilterra consulteranno le altre potenze. Il risultato sarà comunicato al Parlamento.

BERLINO, 19. — La sessione della Dieta prussiana fu chiusa con un messaggio letto dal ministro Puttkammer.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 19 maggio.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	piovoso	—	24,0	12,3
Domodossola	piovoso	—	22,3	12,3
Milano	coperto	—	25,1	13,6
Verona	coperto	—	26,0	15,0
Venezia	piovoso	calmo	24,2	15,8
Torino	coperto	—	20,8	12,7
Alessandria	coperto	—	20,3	13,7
Parma	coperto	—	23,8	13,1
Modena	coperto	—	25,6	13,3
Genova	coperto	calmo	21,7	14,5
Forlì	coperto	—	24,7	14,0
Pesaro	coperto	calmo	21,8	15,1
Porto Maurizio	sereno	calmo	21,6	13,7
Firenze	piovoso	—	24,6	14,8
Urbino	3/4 coperto	—	22,0	14,2
Ancona	piovoso	calmo	24,1	16,7
Livorno	piovoso	calmo	23,0	14,8
Perugia	coperto	—	24,5	14,9
Camerino	3/4 coperto	—	19,4	13,0
Portoferraio	coperto	mosso	24,0	13,9
Chieti	coperto	—	22,4	13,6
Aquila	3/4 coperto	—	22,9	13,1
Roma	3/4 coperto	—	25,4	17,5
Agnone	1/4 coperto	—	22,2	13,5
Foggia	sereno	—	28,9	13,5
Bari	sereno	calmo	25,0	15,2
Napoli	1/4 coperto	calmo	25,0	18,0
Portotorres	coperto	calmo	—	—
Potenza	1/4 coperto	—	19,8	11,5
Lecce	sereno	—	26,4	15,1
Cosenza	sereno	—	27,0	13,0
Cagliari	3/4 coperto	mosso	24,0	17,0
Tiriolo	1/2 coperto	—	24,7	13,7
Reggio Calabria	1/2 coperto	calmo	22,7	16,3
Palermo	nebbioso	calmo	25,1	16,0
Catania	1/4 coperto	calmo	23,4	14,6
Caltanissetta	sereno	—	21,0	12,5
Porto Empedocle	sereno	calmo	24,0	18,0
Siracusa	3/4 coperto	calmo	22,5	16,2

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 19 maggio 1884.

Basse pressioni (745) sulla Scandinavia. Depressione (756) sulla Spagna. Alte pressioni (767) sul Mar Nero.

Golfo di Genova (760), Lecce 764.

Ieri pioggie copiose e temporali, alta e media Italia.

Stamani piovoso o nuvoloso al nord, quasi sereno al sud.

Dominio dei venti del 2° quadrante.

Probabilità: pioggie specialmente al nord, con dominio di venti meridionali.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

19 MAGGIO 1884.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 o al mare . .	762,2	763,0	762,6	763,6
Termometro . . .	20,7	23,2	24,7	19,0
Umidità relativa .	60	41	33	53
Umidità assoluta .	10,96	8,56	7,65	8,60
Vento	SSE	S	SSW	calmo
Velocità in Km. .	5,0	12,5	15,0	0,0
Cielo.	velato e cirro cumuli	coperto con sole velato	veli e cirri	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 24,67 - R. = 19,76 \| Min. C. = 17,5 - R. = 14,00.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 19 maggio 1884

VALORI	GODIMENTO dal	VALORI Nominale	VALORI Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI CONTANTI Apertura	CORSI MEDI CONTANTI Chiusura	CORSI MEDI TERMINE fine corr.	CORSI MEDI TERMINE fine pross.
Rendita italiana 5 0[0	1° luglio 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0[0	1° gennaio 1884	—	—	—	—	96 10, 96 05	—	96 07 1/2	96 12 1/2	—
Detta detta 3 0[0	1° aprile 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64	»	—	—	96 30	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount.	»	—	—	95 40	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° dicemb. 1883	—	—	98 10	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0.	1° aprile 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma . . .	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Città di Roma 4 0[0 (oro)	1° aprile 1884	—	500	461 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeress. de'Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca.	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale italiana.	1° gennaio 1884	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1020 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	572 50	—
Società Generale di Credito Mobil. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Società Immobiliare	1° aprile 1884	500	500	494 50	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1884	500	250	—	—	—	—	—	589 25	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° aprile 1884	500	500	—	—	468 »	—	468 »	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° gennaio 1883	500	100	—	—	—	—	—	—	—
Id. Vita (oro).	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia. . .	1° aprile 1884	500	500	908 »	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta.	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Società ital. per condotte d'acqua (oro)	»	500	250	—	—	—	—	—	537 25	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas.	1° luglio 1883	500	500	—	—	—	—	—	1375 »	—
Compagnia Fondiaria Italiana.	»	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni od applicazioni elettriche . .	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1884	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro).	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Alta Italia Ferrovia Pontebba. .	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. di preferenza	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0[0 .	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione.	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° gennaio 1884	500	256	585 »	—	—	—	—	—	—
Società dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250	398 »	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0[0	Francia	90 g.	—	—	99 10
	Parigi	chèques	—	—	—
2 1/2 0[0	Londra.	90 g.	—	—	25 04
		chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 4 1/2 0[0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0[0.

Il Sindaco: A. Pieri.

PREZZI FATTI:

Rend. It. 5 0[0 (1° gennaio 1884) 96 10, 96 12 1/2, 96 15 fine corr.
Banca Generale 576, 575, 574, 573, 572, 571, 570, 569 fine corr.
Banco di Roma 589 25 fine corr.
Società Italiana per condotte d'acqua 537 25 fine corr.
Anglo-Romana per l'illuminazione a gas 1375 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 17 maggio 1884:
Consolidato 5 0[0 lire 96 556.
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del sem. in corso lire 94 386.
Consolidato 3 0[0 (nominale) lire 63 333.
Consolidato 3 0[0 (id.) senza cedola lire 62 026.

V. Trocchi, *presidente*.

(1ª *pubblicazione*)

Provincia di Novara — Circondario di Vercelli

COMUNE DI DESANA

Avviso d'Asta

per l'appalto della costruzione di un edificio scolastico.

Alle ore 10 antimeridiane di giovedì 5 giugno p. v., in Desana, avranno luogo pubblici incanti per il deliberamento dell'impresa di costruzione di un edificio scolastico in ribasso alla somma di lire 47,868.

Gli aspiranti dovranno produrre certificati d'idoneità nell'esecuzione di lavori congeneri, in data non anteriore di un anno, e depositare per garanzia la somma di lire tremila in numerario od in rendita al portatore, oltre lire settecento per le spese d'asta.

Presso la segreteria comunale, in tutte le ore d'ufficio, sono visibili il progetto del signor cav. prof. Giuseppe Locarni, il computo dei lavori, la perizia di stima, nonchè il capitolato generale ed addizionale, sotto la cui osservanza avrà luogo il deliberamento.

Desana, 15 maggio 1884.

2819 *Il Sindaco*: GIULIO MICHIARDI.

(1ª *pubblicazione*)

SOCIETA' REALE

di assicurazione mutua a quota fissa contro i danni degl'incendi e dello scoppio del gaz-luce, del fulmine e degli apparecchi a vapore, stabilita in Torino nell'anno 1829.

Il Consiglio generale è convocato in sessione ordinaria per il giorno di sabato 31 corrente maggio, all'una pomeridiana, ed ove d'uopo nei giorni successivi, in Torino, nel palazzo della Società, via Orfane, n. 6.

Ordine del giorno:

Conto morale e finanziario dell'Amministrazione per l'esercizio 1883;

Relazione dei revisori ed approvazione del conto;

Destinazione del risparmio sull'esercizio 1883;

Relazione della Giunta;

Elezione di consiglieri nel Consiglio generale, ed in via straordinaria di un consigliere nel Consiglio d'amministrazione.

Torino, 16 maggio 1884.

2821 *Il Presidente del Consiglio generale*: PERNATI.

P. G. N. 25175.

S. P. Q. R.

AVVISO D'ASTA — *Fornitura del vestiario e della buffetteria delle guardie daziarie del comune di Roma.*

Volendosi procedere all'appalto in due separati lotti per la fornitura del vestiario e della buffetteria occorrente al corpo delle guardie daziarie, si fa noto che alle ore 11 antimeridiane di lunedì 2 giugno prossimo futuro, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, innanzi all'on. signor ff. di sindaco, o a chi per esso, avrà luogo la gara dell'asta, osservate le seguenti norme:

1. L'asta sarà tenuta per accensione di candela, a forma del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, num. 5852, e sarà aperta sulle somme annue di lire 10,301 pel 1° lotto riguardante il vestiario, e di lire 3953 pel 2° lotto relativo alla buffetteria. Le offerte di ribasso non potranno essere inferiori al mezzo per cento.

2. La durata dei contratti di fornitura sarà di anni tre, salvo quanto è prescritto dal capitolato relativo.

3. Prima di essere ammesso all'asta dovrà ognuno dei concorrenti esibire due distinti certificati aventi la data non più remota di 30 giorni, e comprovanti la buona condotta dell'aspirante all'appalto e la sua idoneità all'adempimento di tutti gli oneri inerenti e dipendenti dal capitolato.

4. Anteriormente all'incanto i concorrenti medesimi dovranno presentare all'onorevole signor ff. di sindaco, o all'assessore che presiederà in di lui vece, una fede di deposito, rilasciata dal cassiere comunale, d'onde risulti che l'aspirante all'appalto abbia depositato nella cassa comunale, in numerario od in rendita dello Stato, ragguagliata al corso di Borsa del giorno stesso, lire 1030 10 pel 1° lotto (vestiario), e lire 395 10 pel 2° lotto (buffetteria).

Innanzi alla stipulazione dei contratti dovrà l'aggiudicatario del 1° lotto depositare la somma di lire 700, e quello del 2° lotto di lire 300 per le spese inerenti, che saranno ad intero loro carico.

5. Fino alle ore 11 antimeridiane di giovedì 19 giugno suddetto potranno essere presentate all'on. signor ff. di sindaco, od a chi per esso, le schede per le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione; del che, seduta stante, verrà redatto verbale di aggiudicazione vigesimale.

6. Il capitolato degli oneri e delle condizioni, con le relative tabelle e coi relativi campioni che formano base e parte integrale dell'appalto, sono ostensibili in questa segreteria generale dalle ore 10 ant. alle 2 pom. di ciascun giorno.

Roma, dal Campidoglio, il 17 maggio 1884.

2325 *Il Segretario generale*: A. VALLE.

SOCIETÀ ANONIMA

per lo spurgo inodoro e la fabbricazione di colla e concimi artificiali

Capitale versato lire 1,000,000

Sede in Torino, *via dei Mercanti, 2.*

Il Consiglio d'amministrazione in sua seduta delli 15 corrente mese ha deliberato di convocare l'assemblea generale straordinaria degli azionisti pel giorno 9 giugno p. v., all'ora 1 pomeridiana, nei locali della Società, per esaurire il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Riduzione del capitale sociale;
3. Modificazioni allo statuto;
4. Deliberazione sulle medaglie di presenza dei sindaci pel 1883;
5. Nomina di amministratori;
6. Nomina a sindaci.

A termine dell'articolo 23 dello statuto per intervenire all'assemblea i signori azionisti debbono depositare le loro azioni entro il 4 giugno, alle ore 5 pomeridiane, nella cassa della Società.

Occorrendo una seconda convocazione, questa s'intende fin d'ora fissata pel giorno 16 giugno stesso, alla stessa ora, nei locali della Società.

Torino, 16 maggio 1884.

2843 *Il Direttore*: LEONE OLPER.

Società Fondiaria Milanese

Gli azionisti della Società Fondiaria Milanese sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno di giovedì 12 giugno 1884, all'ora una pomerid., nella sede della Società, in Milano, via Fate-Bene-Fratelli, n. 15, per deliberare sopra il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
2. Relazione dei sindaci sul bilancio dell'anno 1883, e relativo deliberazioni;
3. Nomina di quattro consiglieri uscenti e di un consigliere supplente;
4. Nomina di tre sindaci e due supplenti.

Avvertenze.

L'assemblea si compone di tutti i soci proprietari di numero 50 azioni depositate presso la Banca di Milano dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Riescendo deserta questa prima assemblea, s'intende riconvocata pel giorno di lunedì 23 giugno, all'ora una pomeridiana, nella sede suddetta della Società.

Milano, 20 maggio 1884.

Pel Consiglio d'amministrazione

2807 *Il Segretario generale*: Ing. CARLO POGLIANI.

Regia Prefettura di Rovigo

AVVISO D'ASTA DEFINITIVA per l'appalto delle forniture carcerarie della provincia pel quinquennio 1885-89, come dalle istruzioni allegate al dispaccio del Ministero dell'Interno 1° marzo 1884, n. 7623.

Essendosi con nota del Ministero dell'Interno 15 corrente, nn. 25377, 48, 57-A, annullata l'asta definitiva per l'appalto suddetto, tenutosi in questa Prefettura il 10 corrente, così sulla base della miglioria offerta nel termine dei fatali si procederà nuovamente a detta asta, davanti il prefetto, o chi per esso, nel locale di residenza di questa Prefettura, col metodo della candela vergine, nel giorno di sabato 6 giugno p. v., alle ore 10 ant., aprendosi la gara di ribasso sullodato di lire 0 6402375, ammontare della diaria così ridotta per ogni detenuto.

Le offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, saranno ricevute da oggi fino al detto giorno e nell'ora suindicata. Esse dovranno essere corredate dei soliti certificati di idoneità e di moralità, e della ricevuta della locale cassa di Tesoreria provinciale pel deposito provvisorio di lire 4000 in valuta legale.

Si avverte che non saranno accettate offerte portanti un ribasso inferiore a due millesimi sul dato suddetto, nè accompagnate da depositi in contanti od in altro modo.

Il contratto sarà stipulato entro otto giorni dalla aggiudicazione, previa prestazione del deposito definitivo di lire 350 di rendita, e verso anticipazione di lire 1800 circa per le spese d'asta e di contratto, salva successiva resa di conto e pareggio.

Le condizioni generali e speciali dell'appalto non comprese nel presente avviso sono contenute nel manifesto del Ministero dell'Interno 1° marzo p. p., nonchè nel capitolato d'oneri 15 luglio 1871, che, unitamente al campionario, sono ostensibili in questa Prefettura durante l'orario d'ufficio.

Rovigo, li 17 maggio 1884.

2841 *Il Segretario delegato*: A. MAZZAROLLI.

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

AVVISO D'INCANTO DEFINITIVO per l'appalto del servizio di fornitura alle carceri giudiziarie della provincia.

Nel termine dei fatali, scaduto al mezzogiorno d'oggi, essendo stato offerto il ribasso del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, un nuovo e definitivo esperimento d'asta per l'appalto suddetto sarà tenuto in questa Prefettura ad un'ora pom. del giorno di mercoledì 4 giugno p. v. alla presenza del signor prefetto della provincia o di quell'ufficiale che da esso verrà appositamente delegato.

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti condizioni generali ed a quelle speciali riportate qui in calce.

CONDIZIONI GENERALI.

1. L'appalto sarà regolato dal capitolato d'oneri in data 15 luglio 1871, edizione 1879, limitatamente alle disposizioni contenute nella parte I, colle modificazioni accennate nelle sottostanti condizioni speciali, e nella parte II, titolo I, tavole A, D, G, L, O, P, Q, R, parte I, ed anche parte II delle tavole Q ed R, colle modificazioni apportate dal regolamento approvato con R. decreto 27 luglio 1873, n. 1511 (Serie 2ª).

2. L'appalto avrà principio col 1º gennaio 1885 e terminerà il 31 dicembre 1889.

3. La quantità complessiva delle giornate di presenza che, durante l'appalto, danno diritto alla diaria, a termini dell'art. 3 dei capitoli d'oneri, è prevista in modo meramente approssimativo nel numero di 413,000.

4. L'asta sarà aperta sul prezzo di lire 0 6269525 per ognuna delle giornate di presenza utili, importo risultante dal ribasso ottenuto nel primo incanto e da quello offerto nel termine dei fatali. L'asta sarà tenuta ad estinzione di candela vergine, e verranno osservate le disposizioni del titolo II, capo III, sezione 1ª, del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, in data 4 settembre 1870, n. 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto. La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo II, capo IV, del regolamento predetto.

5. Le offerte di ribasso dovranno farsi sul prezzo indicato nel numero precedente.

6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli, nonchè quello di cui alla prima delle condizioni speciali espresse in calce al presente avviso, non sono soggetti a ribasso.

7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare il certificato comprovante di aver depositato nella Tesoreria provinciale di Pavia la somma di lire 5000 in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà restituito dopo l'incanto ai concorrenti non rimasti aggiudicatari.

8. Non si accettano offerte per persona da dichiarare.

9. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo descritti nella tavola *A* dei capitoli sono quelli scritti a penna nella tavola stessa alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'oneri quanto i campionari trovansi visibili in questa Prefettura nelle ore d'ufficio.

10. L'appalto sarà deliberato al miglior offerente e qualora nessun concorrente si presentasse, resterà definitivamente aggiudicato a chi nel termine dei *fatali* offrì il ribasso del ventesimo.

11. L'aggiudicatario definitivo dovrà, entro otto giorni dalla data del deliberamento, stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato, una rendita annua del Debito Pubblico italiano per la somma di lire 450 od un capitale in contanti o biglietti di Banca, aventi corso legale, corrispondente alla rendita stessa, valutata a corso di Borsa.

Il deliberatario, omettendo di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, perderà il deposito fatto per adire all'asta, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione.

12. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo e qualunque altra relativa all'appalto sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa di cinque esemplari dei capitoli d'oneri, in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

Condizioni speciali.

1. Tenuti fermi tutti gli obblighi attualmente portati a carico dell'impresa dal capitolato 15 luglio 1871, edizione 1879, l'appaltatore dovrà fornire alle guardie carcerarie governative, non esclusi coloro che fossero in arresto, in sala di punizione od in aspettazione di essere tradotti alle compagnie di disciplina, anche il vitto da sano conforme alle prescrizioni dell'art. 107, lettera *C* del capitolato, salve le modificazioni risultanti dalle tavole *A B* unite al regolamento 27 luglio 1873, e dovranno pure fornire gli oggetti da mensa indicati nella parte 2ª della tavola *Q* del capitolato. In compenso di tali somministrazioni verrà corrisposto all'appaltatore una lira per ogni giornata di presenza delle guardie suddette.

2. L'appaltatore sarà esonerato dagli obblighi portati dalle lettere *A* e *B* dell'art. 117 del suddetto capitolato circa alle provviste degli oggetti di cancelleria, stampati e registri, rimanendo a suo carico le altre provviste accennate alle lettere *C* e *D* dello stesso articolo.

3. A parziale modificazione dell'art. 88 del capitolato, l'appaltatore sarà esonerato dall'obbligo delle spese di cura, trattamento ed assistenza dei detenuti mentecatti ricoverati in un manicomio od ospedale fuori del carcere. Tale esonerazione si intenderà estesa anche ai detenuti mentecatti che già si trovassero accolti in uno dei detti stabilimenti al principio dell'appalto. L'appaltatore non avrà però diritto per tali detenuti al prezzo delle giornate di presenza.

4. La multa speciale a carico della impresa nei casi previsti dall'art. 20 (4º comma) del capitolato sarà determinata dalla autorità dirigente nel limite di un centesimo a centesimi dieci per ciascun giorno di ritardo e per ogni detenuto.

5. La provvista dei sacconi e delle coperte di lana per ciascun carcere dovrà farsi, invece del doppio (art. 52 del capitolato), nella ragione della metà in più del numero medio dei detenuti nell'ultimo trimestre, salvo il disposto dell'annotazione 6ª della Tavola *D* del capitolato.

6. L'art. 7 del capitolato è modificato come appresso:

Qualora per nuovi ordinamenti legislativi il bilancio dello Stato fosse esonerato dalla spesa di mantenimento dei detenuti di tutti gli stabilimenti carcerari o di alcune categorie di essi, l'appaltatore dovrà continuare sino al termine del suo contratto a fare tutte le somministrazioni a cui è obbligato. Potrà però l'Amministrazione sciogliere il contratto anche prima della scadenza, facendone alla impresa notificazione preventiva di sei mesi. Tale cessazione non dà diritto all'appaltatore a compenso alcuno.

7. Il 3º alinea dell'art. 61 del capitolato è modificato come segue: — Di oggetti di tela ad uso delle persone in ragione della metà in più del numero suddetto, eccetto per le camicie a provvedersi in ragione del triplo, salva la eccezione stabilita dall'art. 181 dei capitoli (Vedi parte II, titolo I), vale a dire che non si computano per la media su cui deve ragguagliarsi la provvista del vestiario i detenuti che indossano abiti propri, ove giungano ad un quinto della intiera popolazione detenuta.

8. Nel caso di sostituzione, per ordine Ministeriale, dell'illuminazione a olio o petrolio con quella del gas, le spese d'impianto saranno a carico dell'Amministrazione, e si terrà conto della differenza in più od in meno tra l'olio ed il gas che lo sostituisce; lo stesso si farà in caso di adottamento di un sistema generale di caloriferi e ventilatori.

Pavia, 15 maggio 1884.

2824 *Il Segretario delegato:* G. ARNAUD.

Società Anonima Concessionaria per la Ferrovia MANTOVA-MODENA

SOCIETA' ANONIMA — *Capitale interamente versato* 8,000,000

SEDE IN TORINO, piazza S. Carlo, n. 2

Convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Gli azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 27 giugno p. v., alle ore 2 pomeridiane nel locale della Società.

Con altro avviso sarà pubblicata la nota delle materie sulle quali l'assemblea dovrà deliberare.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea, a norma dell'art. 20 degli statuti, dovrà farsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la assemblea:

In **Torino** presso la Banca di Torino;
In **Torino** presso la sede della Banca Tiberina;
In **Roma** presso l'Agenzia della suddetta Banca Tiberina.

Torino, 17 maggio 1884.

Per il Consiglio d'amministrazione.
2833 *L'Amministratore delegato:* A. KUSTER.

Società Edificatrice di abitazioni operaie

SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA a capitale illimitato

Fondazione del Consolato operaio in Milano.

Domenica 8 giugno 1884 avrà luogo l'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società edificatrice sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell'ultima assemblea;
2. Presentazione del piano regolatore del quartiere operaio di Porta Vittoria, e relative deliberazioni;
3. Progetti di costruzione;
4. Comunicazioni diverse.

In caso che l'assemblea di prima convocazione andasse deserta per mancanza del numero legale degli azionisti, la seconda convocazione avrà luogo il 15 giugno 1884.

L'adunanza avrà luogo nella sede della Società, via Crocifisso, nn. 15 e 17, ad un'ora pomeridiana.

Avv. A. Pavesi, presidente - Carlo Bonnetti, vicepresidente - Senatore conte Aldo Annoni, ing. Arrigoni Enrico, Carlo Corneo, Enrico De Luigi, Antonio Farè, Rossi Adolfo, ing. Federico Tani, consiglieri.

Lì 19 maggio 1884. 2837

Prefettura della Provincia di Sondrio

Avviso d'Asta.

In seguito alla diminuzione di lire 6 383 per cento fatta in tempo utile sul prezzo di cent. 70,5 ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 28 scorso aprile per lo

Appalto del servizio di fornitura alle carceri giudiziarie della provincia di Sondrio per il quinquennio 1885-1889,

Si procederà alle ore 10 ant. del 5 p. v. giugno, in una delle sale di questa Prefettura, dinanzi all'illmo signor prefetto, o chi per lui, col metodo della candela vergine, al definitivo deliberamento della surriferita impresa a queglì che risulterà il migliore oblatore in diminuzione della diaria di cent. 66, per ogni giornata di presenza a cui il suddetto prezzo trovasi ora ridotto, ed in difetto di questi a favore dell'offerente della detta diminuzione.

CONDIZIONI GENERALI.

1. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, edizione 1879, limitatamente alle disposizioni segnate nella parte 1ª, con le modificazioni accennate nelle seguenti condizioni speciali, parte II, titolo I, tavole *A*, *D*, *G*, *L*, *O*, *P*, *Q*, *R*, parte I, ed anche la parte II delle tavole *Q*, *R*, con le modificazioni apportate dal regolamento approvato con R. decreto 27 luglio 1873, n. 1511 (Serie II).

2. L'appalto avrà principio al 1° gennaio 1885 e terminerà il 31 dicembre 1889.

3. Il numero complessivo delle giornate di presenza che durante l'appalto danno diritto alla diaria, ai termini dell'art. 3 dei capitoli d'oneri, si dichiara in modo meramente approssimativo ammontare a 96,000.

4. L'asta avrà luogo ad estinzione di candela vergine, in ribasso sul prezzo suindicato di cent. 66 per ognuna delle giornate di presenza utili, ai termini dell'art. 3 dei capitoli d'oneri. La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto del regolamento 4 settembre 1870, n. 5852.

5. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed il servizio di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli, non che quello di cui alla prima delle condizioni speciali espresse nelle seguenti condizioni speciali, non sono soggetti a ribasso.

6. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare il certificato comprovante il fatto deposito nella Tesoreria provinciale della somma di lire duemila in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà restituito dopo l'incanto ai concorrenti non rimasti aggiudicatari.

7. Non si accettano offerte per persone da dichiarare.

8. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo descritti nella tavola *A* dei capitoli sono quelli scritti a penna nella tavola stessa alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'oneri quanto i campionari trovansi visibili presso questo ufficio di Prefettura.

9. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà, entro otto giorni dalla data della medesima, stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita annua di lire duecento del Debito Pubblico italiano, od un capitale in contanti o biglietti di Banca aventi corso legale, corrispondente alla rendita stessa valutata al corso di Borsa. Il deliberatario, ommettendo di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, perderà il deposito di cui è parola, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione.

10. Le spese tutte di pubblicazione d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa di n. 5 esemplari dei capitoli d'oneri in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

Condizioni speciali.

1. Tenuti fermi tutti gli obblighi attualmente portati a carico dell'Impresa dal capitolato 15 luglio 1871, edizione 1879, l'appaltatore dovrà fornire alle guardie carcerarie governative, non esclusi coloro che fossero in arresto, in sala di punizione od in aspettazione di' essere tradotti alle compagnie di disciplina, anche il vitto da sano conforme alle prescrizioni dell'articolo 107, lettera *C* del capitolato, salve le modificazioni risultanti dalle tavole *A* e *B* unite al regolamento 27 luglio 1873, e dovranno pure fornire gli oggetti da mensa indicati nella parte 2ª della tavola *Q* del capitolato. In compenso di tali somministrazioni verrà corrisposta all'appaltatore una lira per ogni giornata di presenza delle guardie suddette.

2. L'appaltatore sarà esonerato dagli obblighi portati dalle lettere *A* e *B* dell'articolo 117 del suddetto capitolato circa alle provviste degli oggetti di cancelleria, stampati e registri, rimanendo a suo carico le altre provviste accennate alle lettere *C* e *D* dello stesso articolo.

3. A parziale modificazione dell'articolo 88 del capitolato, l'appaltatore sarà esonerato dall'obbligo delle spese di cura, trattamento ed assistenza dei detenuti mentecatti ricoverati in un manicomio od ospedale fuori del carcere. Tale esonerazione s'intenderà estesa anche ai detenuti, che già si trovassero accolti in alcuna delle carceri al principio dell'appalto. L'appaltatore non avrà però diritto per tali detenuti al prezzo delle giornate di presenza.

4. La multa speciale a carico dell'Impresa nei casi previsti dall'articolo 20 (4° comma) del capitolato sarà determinata dall'autorità dirigente nel limite di un centesimo a centesimi dieci per ciascun giorno di ritardo e per ogni detenuto.

5. La provvista dei sacconi e delle coperte di lana per ciascun carcere dovrà farsi, invece del doppio (articolo 52 del capitolato), in ragione della metà in più del numero medio dei detenuti nell'ultimo trimestre, salvo il disposto dall'annotazione 6ª della tavola *D* del capitolato.

6. L'articolo 7 del capitolato è modificato come segue:

Qualora per nuovi ordinamenti legislativi il bilancio dello Stato fosse esonerato dalla spesa di mantenimento dei detenuti di tutti gli stabilimenti carcerari o di alcune categorie di essi, l'appaltatore dovrà continuare sino al termine del suo contratto a fare tutte le somministrazioni a cui è obbligato. Potrà però l'Amministrazione sciogliere il contratto anche prima della scadenza, facendone all'Impresa notificazione preventiva di sei mesi. Tale cessazione non dà diritto all'appaltatore a compenso alcuno.

7. Il 3° alinea dell'articolo 61 del capitolato è modificato come segue — Di oggetti di tela ad uso delle persone in ragione della metà in più del numero suddetto, eccetto per le camicie a provvedersi in ragione del triplo, salvo l'eccezione stabilita dall'articolo 181 dei capitoli (vedi parte 2ª, titolo 1°), vale a dire che non si computano per la media su cui deve ragguagliarsi la provvista del vestiario i detenuti che indossano abiti propri, ove giungano ad un quinto della intiera popolazione detenuta.

8. Nel caso di sostituzione, per ordine ministeriale, dell'illuminazione a olio o petrolio con quella del gas, le spese d'impianto saranno a carico dell'Amministrazione, e si terrà conto della differenza in più od in meno tra l'olio ed il gas, che lo sostituisce, lo stesso si farà in caso di adottamento di un sistema generale di caloriferi e ventilatori.

Sondrio, 15 maggio 1884.

2836 *Il Segretario delegato:* A. MILANI.

Direzione Straordinaria del Genio Militare

PER LA REGIA MARINA IN VENEZIA (N. 5)

Avviso di provvisorio deliberamento.

A termini dell'articolo 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che l'appalto, di cui nell'avviso d'asta del 21 aprile 1884, relativo ai lavori occorrenti per la

Costruzione di un ponte in ferro girevole sul canale di Porta Nuova nel R. arsenale militare marittimo di Venezia, per lo importo preventivato di lire 50,000, da eseguirsi nel termine di giorni duecentocinquanta,

è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire 26 01 per ogni cento lire.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia i fatali, per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo sulla residua somma di lire 36,995, netta dal ribasso ottenuto nel primo incanto, scade alle ore 12 meridiane del giorno 5 giugno 1884, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del vigesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla coi certificati e colla quitanza del deposito prescritti dal succitato avviso d'asta.

L'offerta può essere presentata all'ufficio della Direzione dalle ore 9 alle 11 antimer. tutti i giorni e fino a mezzodì del giorno 5 giugno 1884.

Venezia, addì 15 maggio 1884.

Per la Direzione

2832 *Il Segretario:* BONELLI LORENZO.

Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno

Avviso *per ribasso del ventesimo.*

Gli appalti dei lavori di cui all'avviso d'asta del 23 aprile prossimo passato, nell'incanto oggi tenuto in quest'ufficio, furono provvisoriamente deliberati coi seguenti ribassi:

Del 5 50 per ogni lire 100 del prezzo peritale di lire 73,173 07, e così per lire 69,148 55 l'appalto relativo alla correzione del tronco della strada mezzina dall'Olmo ad Offida;

Del 12 25 per ogni lire 100 del prezzo peritale in lire 35,720 92, e così per lire 31,345 11 l'appalto relativo alla costruzione di un ponte nell'Aprutina sul torrente Nina;

Del 4 per ogni lire 100 del prezzo peritale in lire 6675 35, e così per lire 6408 34 l'appalto relativo alla costruzione di un ponte nell'Aprutina sul torrentello di Santa Lucia, presso Grottammare.

Si avverte pertanto che il termine utile per presentare le offerte di ribasso del ventesimo scade col mezzogiorno del 30 corrente maggio.

Chiunque intenderà di fare la suindata diminuzione del ventesimo dovrà accompagnare l'offerta coi certificati di moralità, d'idoneità e di quello dell'eseguito deposito, conformemente alle prescrizioni contenute nel precedente avviso d'asta del 23 aprile p. p.

Ascoli Piceno, li 15 maggio 1884.

2809 *Il Segretario capo:* S. SPADONI.

CASSA DI RISPARMIO IN ROMA.

(2ª diffidazione)

La signora Settimia Stefani, intestataria del libretto n. 9340 (Serie 9ª), il giorno 12 novembre 1883 diffidò la Cassa suddetta di non rimborsare ad altri i depositi contenuti nel detto libretto, asserendo essersi smarrito.

Inserita la prima diffidazione nella Gazzetta Ufficiale, n. 267, e scorsi sei mesi dalla medesima, epoca fissata per presentare alla Cassa il libretto smarrito, si avverte che viene il medesimo rinnovato a favore dell'intestataria, restando annullato il precedente.

Li 16 maggio 1884. 2805

(1ª pubblicazione)

AVVISO.

Si rende noto qualmente sulle istanze del signor cav. Nicolò Sacone, di Finalmarina, quale procuratore generale di Donati Francesco, a mezzo del procuratore sottoscritto, venne sporto ricorso al Tribunale civile di Finalborgo onde ottenere, in esecuzione all'articolo 38 della legge sul Notariato, lo svincolo della cauzione prestata dall'ora fu notaro Francesco Donati, di Finalmarina, per l'esercizio della sua professione, composta di un certificato di rendita nominativa sul Debito Pubblico del Regno, dell'annua rendita di lire cento, e portante il numero 404813.

Finalborgo, 14 maggio 1884.

2761 Avv. Giulio Alizeri caus.

(2ª pubblicazione)

ESTRATTO DI BANDO per vendita giudiziale.

Nel giorno 23 giugno 1884, innanzi il Tribunale civile di Viterbo, si procederà alla vendita degli infrascritti stabili in sette separati lotti, a terzo ribasso, ad istanza del Demanio Nazionale, in persona del ricevitore del registro di Civita Castellana, ed a carico di Petroni Cesira e per ogni legale effetto Reggiani Giovanni di lei marito, domiciliato in Orte, autorizzata con sentenza del 12 giugno 1882.

Descrizione degli stabili posti nel territorio di Orte.

1. Terreno seminativo in contrada Crocifisso, sez. 3ª, numero di mappa 228, confinanti Santa Croce e Fosso Rio, valutato dal perito giudiziale lire 1077 50.

2. Terreno seminativo in contrada Petignano o Cimacelle, sez. 4ª, numero di mappa 268, confinanti Colonna, eredi della vedova Orlandi, valutato come sopra lire 640 40.

3. Terreno seminativo in contrada Campo Antico, sez. 5ª, col numero di mappa 99 1/2, confinanti il Fosso della Penna, marchese del Gallo, salvi, ecc., valutato come sopra lire 640 20.

4. Terreno seminativo e boschivo con casale diruto in contrada Tucciano, sez. 6ª, numeri di mappa 91, 92, 93, confinanti Colonna, Marni e strada, salvi ecc., valutato come sopra lire 926 40.

5. Terreno seminativo, vitato in contrada Cardeto o Cajo, sez. 7ª, numero di mappa 174, confinanti strada di Giove, Monastero di Sant'Antonio e Sbuglio, valutato come sopra lire 527 50.

6. Terreno seminativo in contrada Cajo, sez. 7ª, numero di mappa 273, confinanti Monastero di Sant'Antonio e Cherubini, salvi ecc., valutato come sopra lire 502.

7. Terreno seminativo in contrada Cajo o Lucignano, sez. 7ª, col numero di mappa 275 1/2, confinanti la strada Pogetto, Seminario, oggi Scarelli Amato, valutato come sopra lire 369 20.

Le condizioni della vendita si leggono nel bando presso la cancelleria.

Viterbo, 12 maggio 1884.

Avv. Giustino Giustini procuratore erariale delegato.

2738

Ospedal Grande degl'Infermi di Viterbo

Notificazione d'asta per l'aggiudicazione del taglio delle macchie Scalzanibbio e Lupolaretta.

Avendo il signor Verolini Felice, di Sarnano, entro il termine prescritto, offerto la vigesima sul prezzo di aggiudicazione provvisoria della vendita del taglio netto delle macchie di castagno denominate Scalzanibbio e Lupolaretta, poste in questo territorio, contrada La Montagna, si rende noto che alle ore 10 ant. dal giorno 3 giugno p. f., dinanzi al sottoscritto avrà luogo l'esperimento d'asta, col metodo della candela vergine, per l'aggiudicazione definitiva della suddetta vendita, in base al prezzo di lire 29,211.

Gli offerenti dovranno sottostare a tutte le condizioni del relativo capitolato d'oneri visibile in questa segreteria, e dovranno preventivamente effettuare il deposito di lire 2000 a garanzia dell'offerta e delle spese.

Viterbo, 17 maggio 1884.

2820 *Il Presidente della Deputazione:* CARLO avv. FRETZ.

MINISTERO DELL'INTERNO

PREFETTURA DI BOLOGNA

AVVISO D'ASTA per l'impresa triennale del servizio dei trasporti dei detenuti, corpi di reato e scorte nella provincia di Bologna.

Si rende noto che ad un'ora pom. del giorno 9 giugno p. v. si procederà in questo ufficio, alla presenza del signor prefetto, o di chi per esso, all'appalto e deliberamento dell'impresa summenzionata, in base ai capitoli d'onere formati dal Ministero dell'Interno in data 13 settembre 1871, tenuto calcolo, per la valutazione delle distanze, delle tavole poliometriche compilate dallo ufficio del Genio civile; capitoli e tavole visibili in questa segreteria tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Avvertenze:

1. L'impresa avrà la durata di tre anni, principiando col 1° gennaio 1885 e terminando col 31 dicembre 1887.

2. L'incanto avrà luogo all'estinzione della candela vergine e colle formalità prescritte dal regolamento sulla Contabilità dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

3. L'incanto sarà aperto sui prezzi normali fissati dall'art. 32 dei capitoli suddetti, e le offerte in ribasso dovranno essere fatte complessivamente in ragione di un tanto per cento sulla spesa dei trasporti, e non potranno essere minori di cent. 25 per ogni 100 lire.

4. Non si accetteranno offerte sotto altra forma.

5. Le categorie dei trasporti che si appaltano sono quelle a cui si riferisce l'art. 15 dei capitoli suddetti.

6. La spesa dei trasporti durante il triennio potrà ascendere approssimativamente a lire 40,000.

7. Gli aspiranti dovranno giustificare, mediante certificato del sindaco del comune del loro domicilio, la loro moralità, e di essere forniti di mezzi necessari a condurre lodevolmente l'impresa.

8. Gli aspiranti dovranno pure, prima della apertura dell'asta, eseguire presso la Tesoreria provinciale un deposito di lire 600 a garanzia delle offerte.

9. Il deliberatario dovrà, all'atto della stipulazione del contratto, somministrare una cauzione di lire 2000, mediante deposito in denaro, o in titoli del Debito Pubblico dello Stato valutati al corso dei listini di Borsa della giornata in cui verrà eseguito il deposito.

10. Le spese d'asta, contratto, copie, capitoli d'oneri e qualunque altra per l'esecuzione del contratto stesso sono a carico del deliberatario.

11. Il termine dei fatali per la diminuzione del ventesimo è di giorni 15, i quali scadranno ad un'ora pom. del giorno 24 giugno suddetto.

Bologna, 17 maggio 1884.

2840 *Il Segretario delegato:* PETRONIO TESTONI.

AVVISO.

La Società Generale per l'illuminazione a Gas (anonima), avente sede in Roma, in via del Corso, n. 173, ha oggi depositato nella cancelleria del Tribunale di commercio di questa città il bilancio al 31 dicembre 1883, insieme alla relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci, ed al processo verbale dell'assemblea generale degli azionisti tenuta il primo corrente mese.

Roma, 9 maggio 1884.

Giocondo avv. Capobianco.

Presentato addì 9 maggio 1884, ed inscritto al n. 112 reg. ordine, al n. 73 registrazione, ed al n. 55 reg. Società, vol. 1°, n. 73.

Roma, li 9 maggio 1884.

Il vicecanc. del Trib. di commercio

2817 G. Neri.

DIFFIDAMENTO.

Si rende noto che con atto 5 giugno 1883, rogato dal notaio romano Marzio Ambrosi Tommasi, al n. 788 di repertorio, e registrato il giorno appresso al n. 3161 del pubblico registro 72, il consigliere Pietro Ellero del fu Sebastiano, di Pordenone, domiciliato in Roma, ha formalmente revocato il mandato generale colla clausola *ut alter ego*, già da lui rilasciato all'ill.mo signor avv. Alfredo Tartufari di Filippo, pure domiciliato in Roma, con rogito 5 aprile 1883 dello stesso notaio, dichiarando quindi di niun valore e come non mai concesse le facoltà tutte in esso mandato contenute, e diffidando chiunque dal riconoscere il suddetto qual mandatario del sottoscritto.

Roma, 19 maggio 1884.

2814 Pietro Ellero.

PROTESTO E DIFFIDAMENTO.

Il cav. avv. Antonio Melis Leo, della città d'Iglesias (Sardegna), avendo rilasciato un effetto cambiario da lui firmato in bianco per semplice favore, il quale senza riempiere si ritiene dal possessore, protesta, che non riconoscerà alcun obbligo nascente da titolo cambiario, portante la sua firma o come trattario, o come avallante.

Iglesias, 14 maggio 1884.

2808 Melis Leo.

(2ª pubblicazione)

BANDO PER VENDITA GIUDIZIALE.

Esperimento settimo.

Il sottoscritto cancelliere del Tribunale civile di Civitavecchia fa noto al pubblico che:

Ad istanza della R. Intendenza di finanza di Roma e per essa il ricevitore del registro di Civitavecchia, ivi domiciliato, rappresentato dal procuratore erariale delegato avv. Angelo D'Eramo,

A carico del signor Giovanni Iecini, di incogniti domicilio, residenza e dimora;

In virtù di precetto esecutivo notificato li 11 agosto 1882, trascritto nei registri ipotecari li 17 novembre detto, al vol. 9, art. 122;

In forza di sentenza pubblicata dal Tribunale suddetto li 24 gennaio 1883, notificata li 15 marzo ed annotata a margine del precetto li 29 detto, al volume 59, ed a seguito del verbale negativo di vendita del giorno 7 maggio 1884,

Nel giorno di mercoledì 25 giugno 1884, alle ore 10 ant., verranno posti all'incanto e deliberati al migliore offerente i seguenti beni stabili, posti nel territorio di Corneto Tarquinia:

1. Fabbricato ad uso fornace da mattoni e materiali laterizi, proveniente dal Convento degli Agostiniani di San Marco, distinto in mappa col numero 868, confinante col seguente fondo.

2. Terreno seminativo e pascolivo, in contrada e vocabolo Ristretti, distinto nella mappa catastale, sez. 1ª, coi numeri 866, 867, 869, 870, 871, 872, 1321, confinanti Bruschi Falgari, Ospedale, Sbrinchetti fratelli.

Condizioni.

a) La vendita verrà eseguita in 2 separati lotti;

b) I fondi saranno venduti nello stato in cui si trovano, a corpo e non a misura, con tutte le servitù apparenti e non apparenti, attive e passive;

c) Il prezzo sul quale verrà aperto l'incanto viene stabilito su quello indicato nel bando di primo esperimento, diminuito di sei decimi, cioè:

Pel fondo n. 1, lire 1124 (lire millecentoventiquattro);

Pel fondo n. 2, lire 2440 (lire duemilaquattrocentoquaranta);

d) Tutte le tasse di qualunque natura e specie resteranno a carico dell'aggiudicatario dal giorno dell'aggiudicazione;

e) L'aggiudicatario dovrà pagare le spese della sentenza di aggiudicazione, registro, trascrizione, ecc.;

f) L'offerente dovrà precedentemente all'incanto depositare presso il cancelliere del Tribunale suddetto il decimo del prezzo stesso, cioè:

Pel fondo n. 1, lire 112 40

Pel fondo n. 2, lire 244 —

Non che una somma approssimativa per le spese di cui alla lettera *e*, cioè:

Pel Fondo n. 1, lire 400

Pel fondo n. 2, lire 600

Civitavecchia, 10 maggio 1884.

2718 Il canc. Augusto Loreti.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della Gazzetta Ufficiale.